

NEWSLETTER DI SCIENZA & VITA



N°59 | Edizione Luglio - Agosto 2012

Focus: Obiezione di coscienza

Attualità: Embrioni crioconservati

ParallelaMente

AltroVocabolario

Biofrontiere

ContrAddetti

Mediapiù Mediameno

NonsoloLocale

Biblionote

ASSOCIAZIONE
SCIENZA & VITA[®]

ALLEATI PER IL FUTURO DELL'UOMO

Sommario

FOCUS OBIEZIONE DI COSCIENZA

Obiezione di coscienza e femminismo <i>di Paola Ricci Sindoni</i>	3
Obiezione di coscienza: problema epocale <i>di Ferrando Mantovani</i>	5
Una questione di identità e laicità tra diritto e morale <i>di Antonio Palma</i>	12

ATTUALITÀ EMBRIONI CRIOCONSERVATI

Compito del principio vita è anche lottare contro le ingiustizie insanabili <i>di Marianna Gensabella Furnari</i>	21
--	----

PARALLELAMENTE

Cannabis e suoi derivati: alcuni elementi di chiarezza su danni alla salute, l'uso medico dei farmaci a base di THC, la coltivazione domestica e l'uso voluttuario <i>di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga</i>	24
--	----

ALTROVOCABOLARIO

Il nome delle cose, ovvero allargare la percezione del vivente <i>di Davide Rondoni</i>	30
--	----

BIOFRONTIERE

Il Canada alla prova delle istanze pro-eutanasia <i>di Ilaria Nava</i>	31
---	----

CONTRADDETTI

Augurare la morte, nuova frontiera dell'amore <i>di Giulia Galeotti</i>	32
--	----

MEDIAPIÙ MEDIAMENO

L'energia inesauribile della famiglia. Testimone viva di speranza <i>di Andrea Piersanti</i>	33
---	----

NONSOLOLOCALE

Milano <i>di Nicola Natale</i>	35
---	----

BIBLIONOTE

Tomismo analitico, etica e bioetica <i>di Palma Sgreccia</i>	36
---	----

Direttore responsabile Emanuela Vinai

Note legali

Associazione Scienza & Vita | 06-68192554 | Lungotevere dei Vallati 10 - 00186 Roma | CF 97404790582 | Iscrizione ROC n. 14872



OBIEZIONE DI COSCIENZA 1 | Non facciamo demagogia

OBIEZIONE DI COSCIENZA E FEMMINISMO

di Paola Ricci Sindoni*

L'adesione compatta e agguerrita di gran parte dei movimenti femministi italiani – di marca radicale e laicista – alla lobby antiobiezione di coscienza, legata soprattutto all'applicazione della 194, merita qualche riflessione in più. Il motivo dominante della partecipazione delle donne può apparire sin troppo scontato: tutto quanto ostacola il loro diritto all'aborto viene tacciato come violentemente sessista e inficiato da giustificazioni confessionali.

Basta sentire alcune loro affermazioni: l'articolo 9 della legge 194, che permette agli operatori sanitari di rifiutarsi a praticare aborti chirurgici, scardina di fatto il diritto di autodeterminazione e di libertà delle donne, che negli ospedali trovano sempre meno personale medico e infermieristico a disposizione, specie in alcune regioni italiane dove si assiste ad un alto tasso di obiettori. Da qui lo scenario drammatico descritto, ad esempio, nei proclami del movimento "Mujeres Libres": donne che per abortire passano da un ospedale ad un altro, guardate con diffidenza e disprezzo, costrette a viaggiare per cambiare regione, affannate nell'individuare la struttura sanitaria idonea, con grave perdita di tempo, di denaro e con l'aumento dello stress psico-fisico, solo per veder riconosciuto un loro diritto.

Soltanto rimettendo in discussione la possibilità giuridica degli operatori sanitari all'obiezione di coscienza – continuano le femministe – sarà possibile porre in primo piano il diritto all'aborto, sostenendo – ad esempio – che tale rifiuto è incompatibile non solo con il rispetto del diritto di interruzione di gravidanza, ma anche con l'etica professionale del medico "che non dovrebbe mai far valere i propri convincimenti morali contro gli interessi, la salute e quindi contro il diritto di autodeterminazione delle donne", come si legge nel recente documento della Consulta di Bioetica di Milano, che il 6 luglio scorso ha chiamato a raccolta tutti i movimenti femministi, da "Se non ora, quando?", a "Casa delle donne", a "Officine corsare" e molte altre ancora.

L'argomento, come si vede, è tanto capzioso quanto apparentemente convincente; "il buon medico non obietta" – come recita lo slogan della Consulta – perché ne va della sua stessa deontologia professionale che "comanda" in coscienza di salvaguardare la salute dei pazienti, al di là ed oltre i propri convincimenti. Secondo quanto affermano i promotori della campagna, infatti, l'articolo 9 della 194 era giustificato, al momento del varo della legge per coloro i quali, prima di quella data, non potevano prevedere di dover praticare aborti. I laureati in medicina, ginecologi o anestesisti, del dopo la 194 non hanno invece più scusanti "e pertanto se la religione impedisce ad un medico di praticare l'interruzione di gravidanza, quel medico potrà sempre scegliere di fare il dentista o l'ortopedico, non deve necessariamente fare il ginecologo", scrive Carla Corsetti, segretario nazionale di Democrazia Atea.

Questa sorprendente affermazione, che considera l'esercizio medico del ginecologo solo come pratica di aborti, e che "risolve" la questione dell'obiezione annullando l'obiettore, nasconde in verità un pregiudizio ideologico inquietante. Di fronte all'incrocio complesso di due diritti, della donna ad abortire e del medico ad obiettare, si preferisce decostruire culturalmente e giuridicamente la validità del secondo, riconducendolo ad un mero rifiuto della legge: "Nel caso dell'obiezione di coscienza il cittadino con il suo rifiuto non può pretendere che il Legislatore si adegui alle sue convinzioni personali", anche perché nel nostro Paese "l'obiezione è il paravento della misoginia religiosa", parola del segretario di Democrazia Atea. Pare difficile far comprendere a queste interlocutrici almeno due cose. La prima: la progressiva cristianizzazione dell'occidente poco spiega la natura dell'obiezione di coscienza come frutto di convincimenti religiosi, che comunque vanno con dignità rispettati. La seconda: non si capisce perché si può gridare pubblicamente e con orgoglio il proprio ateismo e non le proprie opzioni morali e confessionali.....



La questione, pur mal posta, presenta comunque una questione giuridicamente importante, legata al conflitto fra due diritti, della donna e del medico; Chiara Lalli, nel suo recente libro “C’è chi dice no. Dalla leva all’aborto. Come cambia l’obiezione di coscienza” (Il Saggiatore 2012), risolve il problema con un facile colpo di mano. “I diritti delle donne sono *più forti*”, si afferma, ed hanno la precedenza assoluta, come “indica la legge”. “Come faremo – si chiede- quando gli obiettori saranno prossimi al 100% del personale? Chi può permetterselo va all’estero. Le altre possono scegliere tra i vari metodi abortivi clandestini”. Di fronte a questo turpe scenario, è la conclusione, non c’è che una cosa da proporre agli operatori sanitari obiettori: cambiare mestiere....

E’ sorprendente come non si faccia alcuno sforzo per capire e andare a fondo della questione; c’è un problema? Lo si elimina, disconoscendo il valore dell’altro. Ma andiamo alla “domanda”: può dirsi che c’è un diritto che è “più” di un diritto, dal momento che è in grado di annullare un altro? Chi decide che, a fronte di due diritti sanciti nella medesima legge, uno è più forte e l’altro più debole, tanto fragile da dover scomparire? Lascio la questione ai giuristi....

Ed ancora altre domande: se “vale” il principio di autodeterminazione e di libertà della donna ad abortire, perché tale principio di libertà non dovrebbe valere anche per gli operatori sanitari, donne o uomini che siano?

Dopo gli interrogativi, provo ad argomentare un altro passaggio antropologicamente stringente, connesso al fondamento personalista e comunitario della nostra Carta costituzionale. Oltre l’approccio individualista con cui le femministe affrontano il problema del diritto ad abortire, non c’è forse un altro protagonista ancora, portatore di diritti che si affaccia in questo scenario? Pare infatti di capire che la radice morale e giuridica dell’obiezione di coscienza, lungi dall’esaurirsi in un mero esercizio di rifiuto per motivi personali, prevede la presenza di tutela di un terzo, del potenziale nascituro, di colui che ha diritto di avere tutti i diritti, e il cui diritto alla vita, con l’aborto, viene negato.

Al di là dell’aspetto soggettivo che preme sull’obiettore, che giustamente pretende il rispetto e la tutela del suo sentire morale, e che la legge garantisce, c’è dunque una dimensione oggettiva che lo coinvolge e che concerne il rispetto della vita del nascituro, il cui diritto negato all’esistenza con l’aborto lo priva di conseguenza di tutti i diritti.

Non si trova mai nei manifesti e nei proclami femministi un qualche riferimento ad altro, che non sia la difesa ideologica di un diritto acquisito: ogni presenza esterna, necessariamente coinvolta in questa tragica scelta, viene negata e demonizzata, senza che si faccia il minimo tentativo di entrare dentro le ragioni dell’obiettore. Ci si accorgerebbe, infatti, che qui non entra in gioco l’appartenenza

religiosa, pur presente, o differenti opzioni morali – tutte da rispettare – ma il legame con la ragione stessa dell’ordinamento giuridico, quella ragione per cui la società umana e i suoi ordinamenti sussistono, perché retti dal valore civile costitutivo dello Stato, la tutela della vita, appunto.

L’obiezione di coscienza, in tal senso, si apparenta – nonostante il parere contrario di “Democrazia atea” – con la libertà di coscienza, che non è mai libertà *contro*, contro qualcuno o qualcuna, ma è libertà *per*, per la difesa cioè di un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale è il diritto alla vita, base necessaria per godere di tutti i diritti assoluti, previsti dalla Carta, quali l’uguaglianza, la salute, la non discriminazione

Anche la 194, all’articolo 1 ribadisce “il diritto alla vita del concepito”, pur nella disciplina giuridica di interruzione alla gravidanza, quando se ne scorga l’inevitabilità; questo non significa però, come successive sentenze indicano (cfr.n. 35/1997), che la vita del nascituro non debba essere tutelata, anche attraverso il rifiuto, da parte del personale medico, di praticare l’aborto.

D’accordo con Chiara Lalli, quando invoca dibattiti pubblici su questi temi, d’accordo con le femministe quando esortano i responsabili delle strutture sanitarie pubbliche a rendere chiari alle donne tutti i dettami della 194. Purché non si faccia demagogia su questioni così delicate e complesse, purché non si continui ad accusare in modo violento e unilaterale chi la pensa diversamente, purché non si continui a credere che l’aborto sia un evento privato della donna, chiamata a questa tragica scelta nella solitudine e nell’indifferenza.

E si faccia tutti uno sforzo di comprensione reciproca e di chiarezza, affinché il pensiero femminista non si areni sulle sole posizioni rivendicazioniste, ma si faccia portatore di una visione allargata del vivere personale e sociale, là dove le sofferenze individuali e le conquiste ideali possano diventare patrimonio condiviso con tutti.



* *Professore Ordinario di Filosofia Morale
Università di Messina
Vicepresidente nazionale
Associazione Scienza & Vita*



OBIEZIONE DI COSCIENZA 2 | Fondamenti giuridici

OBIEZIONE DI COSCIENZA: PROBLEMA EPOCALE

di Ferrando Mantovani *

1. L'acutizzazione del problema dell'obiezione di coscienza.

L'obiezione di coscienza consiste nel rifiuto individuale, pubblicamente espresso, di tenere il comportamento, imposto da un obbligo giuridico di fare, che la coscienza ritiene ingiusto in forza di una norma etica, religiosa, filosofica, sentita più vincolante della norma giuridica.

Essa si concretizza nel «non fare» ciò che la legge impone di «fare», per ragioni attinenti alla coscienza con efficacia imperativa. E postula, perciò, come presupposto, il verificarsi nel soggetto di un conflitto tra i contrapposti doveri, imposti dalla norma esterna, del mondo giuridico, e dalla norma interna, del mondo della coscienza. Ed è assurda a problema epocale, perché si è andata sempre più concretizzando ed acutizzando, innanzitutto per le tre seguenti ragioni fondamentali:

1) perché – come è stato rilevato – nell'età moderna l'avvento della secolarizzazione ha provocato, con la cultura del relativismo etico, una vera e propria frattura tra coscienza e diritto, due sistemi di valori, che nel mondo premoderno si presentavano tendenzialmente coincidenti e, comunque, non collidenti; nonché, con la cultura dell'etica senza verità, la crisi della stessa idea della verità. Per cui la coscienza si è, conseguentemente, interiorizzata, trovando nell'interiorità della persona l'unica sede possibile per l'elaborazione delle proprie verità e del proprio sistema di valori. E il diritto si è progressivamente esteriorizzato, avendo come proprio oggetto non l'interiorità, ma l'esteriorità della persona, come si estrinseca nelle azioni nel mondo esteriore e sociale;

2) perché gli sviluppi della scienza, e in particolare della biomedicina, unitamente alle pretese di un diritto di autodeterminazione pressoché assoluto, tendenzialmente illimitato, ha tra i propri effetti anche il moltiplicarsi dei casi in cui gli esercenti certe professioni, quali innanzitutto quelle sanitarie, si trovano di fronte a richieste di interventi soppressivi

della vita umana, giuridicamente autorizzati e, quindi, al proprio dovere giuridico di soddisfare tali richieste;

3) perché si assiste ad ossessive prese di posizione contrarie ad ampliamenti della sfera dell'obiezione di coscienza, ancor più *se praeter legem* o *sine lege*, da parte, segnatamente, di quelle aree culturali, in tempi andati sostenitrici dell'obiezione militare, ma ora pronte a tacciare di oscurantismo le emergenti pretese di ampliamenti dell'obiezione di coscienza, con una palese contraddizione, appellandosi a quelle esigenze di neutralità etica dello Stato laico, che esse in verità rinnegano.

E proprio per le tre suddette ragioni si attualizza sempre più il conflitto tra: 1) la coscienza di tutti coloro che, fermamente convinti dell'indisponibilità della vita umana, perché sacra per i credenti e diritto assoluto per gli autentici laici (non laicisti-permissivisti), ritengono non vincolanti gli obblighi giuridici soppressivi in materia, perché ritenuti dalla propria coscienza non legittimi; 2) e il diritto, che tende a considerare giuridicamente irrilevanti le pretese della coscienza, le sue verità, perché «pericolose», poiché possono porre in crisi il campo degli obblighi giuridici e, pertanto, da relegare nella sfera irrilevante del «privato».

Con il conseguente dilemma, sofferto, lacerante, per il soggetto, tra: a) il coraggio della coerenza: di seguire la voce della propria coscienza, disattendendo pubblicamente gli obblighi giuridici, con l'elevato prezzo dei costi quel che costi; b) e il senso di colpa, di rimorso, di mortificazione, per avere adempiuto agli obblighi giuridici, dalla propria coscienza non condivisi, per non sottostare alle sanzioni giuridiche, talora anche gravi, da inadempimento degli stessi.

Considerata in generale, l'obiezione di coscienza pone un problema nodale per le moderne democrazie circa la loro capacità di risolvere tale antinomia tra il dovere di ubbidienza alla legge, data la sua valenza democratica e garantista, e il rispetto della coscienza e, quindi, il diritto di obiettare alla legge.



Un'equilibrata soluzione di tale lacerante dilemma presuppone una adeguata risposta al quadruplice problema: 1) del *fondamento* giuridico del diritto di obiezione di coscienza; 2) dei *requisiti* costitutivi di tale diritto; 3) dei *limiti* del medesimo; 4) delle *modalità* di esercizio dello stesso.

2. Il fondamento giuridico del diritto di obiezione.

Circa il primario problema del *fondamento giuridico*, premesso che la Costituzione italiana, a differenza di altre Costituzioni (quali, ad es., quella tedesca) non prevede espressamente il diritto di obiezione di coscienza, in dottrina si sono succedute tre fondamentali soluzioni, con crescente affermazione della libertà di coscienza.

A) Una prima ed iniziale soluzione afferma il disconoscimento assoluto dell'obiezione di coscienza, sia perché fattore di disgregazione dell'ordinamento giuridico, essendo la certezza del diritto e l'efficacia cogente dei comandi legislativi rimesse alla soggettiva accettazione da parte dei singoli individui; sia perché fattore di scardinamento degli obblighi di solidarietà civile e politica, necessari per la convivenza sociale.

Ma con due fondamentali obiezioni, perché l'assoluto disconoscimento dell'obiezione è più conforme alla logica degli ordinamenti fondati sulla «Verità di Stato», tipici degli Stati totalitari, autoritari, fondamentalisti, col ruolo di «guida etica», per i quali la coscienza dovrebbe conseguentemente soggiacere sempre alla volontà statale. Ma è esso difforme dalla logica delle democrazie pluraliste, poiché il principio di maggioranza è sottoposto a limiti e a contrappesi, onde evitare che la volontà maggioritaria possa comprimere, indebitamente, i diritti e libertà dei singoli individui.

B) In questa prospettiva, una seconda soluzione, più avanzata, riconosce all'obiezione di coscienza un aggancio costituzionale, individuato, a seconda degli Autori, negli artt. 2, 19, 21 della Costituzione. Oggetto, però, non di una tutela come diritto soggettivo, costituzionalmente protetto ed immediatamente azionabile innanzi al giudice. Ma soltanto di una tutela per così dire riflessa, essendo necessaria, per la sua legittimità e il suo legittimo esercizio, la c.d. «interposizione legislativa», cioè un'espressa previsione e disciplina legislativa. O perché, per certi Autori, ogni ipotesi di obiezione di coscienza avrebbe carattere eccezionale e, pertanto, abbisognerebbe di un'espressa previsione legislativa, legittimante la deroga ad una contraria regola e con efficacia costitutiva del relativo diritto soggettivo. O perché, per altri Autori, sarebbe comunque sempre necessaria, per la concreta operatività del diritto di obiezione, un'imprescindibile regolamentazione legislativa delle modalità del suo esercizio.

Ma, anche qui, con due fondamentali obiezioni, sia perché, come meglio diremo, le ipotesi di obiezione di coscienza, già codificate o da codificare, hanno

carattere regolare, non eccezionale, essendo espressioni di principi giuridici generali; sia perché la disciplina dei limiti e delle modalità di nuove ipotesi di obiezione si possono ricavare, come meglio vedremo, dal nostro vigente ordinamento, anche se non espressamente previsti dalla legge.

E la suddetta è pure la soluzione sostanzialmente adottata dalla Corte costituzionale, più volte investita della questione, la quale, pur riconoscendo la rilevanza costituzionale della libertà di coscienza (fondata sulla lettura sistematica degli artt. 2, 9, 21 Cost.) e della conseguente libertà di obiettare, ha tuttavia richiesto per il concreto riconoscimento del diritto di obiezione la interposizione legislativa.

C) Una terza soluzione, ancor più avanzata e sempre più condivisa e condivisibile, riconosce l'obiezione di coscienza come un diritto costituzionalmente tutelato, immediatamente azionabile innanzi al giudice, senza bisogno di interposizione legislativa per legittimare certi comportamenti obiettanti.

Tale diritto viene fondato sulla *libertà di coscienza*, che implica il duplice diritto non solo di non ricevere imposizioni nella formazione dei propri convincimenti, ma di tenere comportamenti esterni secondo i dettami della propria coscienza, poiché è innanzitutto nelle manifestazioni esterne che deve estrinsecarsi la libertà giuridica di coscienza.

E la libertà di coscienza viene ricostruita, come diritto, più che su singoli articoli della Costituzione, essendo nessuno di essi di per sé esaustivo, sulla interpretazione sistematica di un insieme di norme costituzionali. Quali in particolare: 1) l'art. 19 Cost., poiché il diritto di libertà religiosa non può non comprendere la libertà di coscienza, che è il fondamento di tale diritto (anche se tale articolo è di per sé insufficiente, perché legittima l'obiezione religiosa, ma non anche quelle etica e filosofica); 2) l'art. 21 Cost., perché la libertà di manifestazione del pensiero comprende anche l'estrinsecazione dei propri convincimenti religiosi, etici, filosofici; 3) l'art. 13 Cost., poiché la libertà psicofisica della mente e del corpo, nella loro inscindibile unità, comprende anche la libertà di coscienza, nella duplice dimensione suddetta: di libertà di non ricevere imposizioni nella formazione dei propri convincimenti e di tenere comportamenti esterni secondo i dettami della propria coscienza.

E col riconoscere i diritti dell'uomo come inviolabili, l'art. 2 Cost. eleva a diritto inviolabile dell'uomo anche la libertà di coscienza: 1) sia esso costruito già sulla base dei suddetti articoli della Carta costituzionale; 2) sia esso comunque costituzionalizzato attraverso la clausola aperta dell'art. 2, pronta a recepire i diritti della persona via via emergenti per «segni certi», come già il diritto alla riservatezza personale ed ora il diritto di libertà di coscienza, essendo questo emerso per segni certi, costituiti dagli artt. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e 9 della Convenzione europea, che espressamente riconoscono tale libertà.



E a questo proposito va pure ricordato che il diritto di obiezione all'aborto, all'eutanasia e ad ogni atto, che possa causare la morte del concepito, è stato riconosciuto agli operatori sanitari e ad enti e istituzioni dall'Assemblea del Consiglio d'Europa (2010), che ha capovolto un testo, presentato per restringere l'obiezione di coscienza e favorire l'aborto.

3. L'obiezione di coscienza oggi: le ipotesi codificate.

Circa l'attuale situazione dell'obiezione di coscienza, possiamo distinguere i tre seguenti gruppi di ipotesi.

A) Il primo gruppo comprende le *ipotesi codificate*, perché espressamente previste e disciplinate dalla legge. E precisamente:

1) *l'obiezione al servizio militare*, prevista e disciplinata dalle leggi del 1972, 1974, 1988 (modificate da una serie di sentenze della Corte costituzionale), che risolve il conflitto tra il «sacro dovere di difendere la patria» (art. 52 Cost.), con l'obbligo del servizio militare, e la libertà di coscienza e, quindi, di obiezione a tutto ciò che attiene alle armi: mediante la prestazione alternativa di un servizio civile. Previsione, oggi inoperante, per l'avvenuta sostituzione al servizio di leva obbligatorio del servizio militare professionale (legge n. 331/2000);

2) *l'obiezione all'interruzione della gravidanza*, riconosciuta e disciplinata dalla L. n. 194/1978 (art. 9), che risolve il conflitto tra il dovere degli operatori sanitari della prestazione interrutiva della gravidanza e la libertà di coscienza, radicata qui nel principio costituzionale di tutela della vita, fin dall'inizio, ed estrinsecatesi nell'obiezione al dovere di uccidere il concepito, considerato essere umano fino dalla fecondazione dell'ovulo. Tale obiezione abbraccia anche la pillola RU 486, poiché sostanza abortiva, utilizzabile nelle gravidanze in atto (con consistente efficacia fino alla settima settimana dall'inizio della gravidanza). E, perciò, è lecitamente utilizzabile soltanto nel rispetto delle procedure e modalità, previste dalla suddetta legge, che parla di interruzione della gravidanza senza distinzione tra interruzione chirurgica ed interruzione chimica. E, pertanto, rispetto all'interruzione chimica è, parimenti, operante il diritto di obiezione, previsto dall'art. 9 della suddetta legge per l'interruzione in genere. Se poi la RU 486 viene utilizzata fuori dalle procedure e modalità suddette, costituisce un fatto illecito, punibile *ex art.* 19 della Legge n. 194, che prevede il delitto di inosservanza di tali procedure e modalità. In tal caso il rifiuto degli operatori sanitari è doveroso e non c'è bisogno di ricorrere alla obiezione;

3) *l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*, prevista e disciplinata dalla legge n. 413/1993, che risolve il conflitto tra l'interesse al progresso della ricerca scientifica (art. 9 Cost.) e la libertà di coscienza, incentrata qui sull'interesse

della umana pietà per l'animale e sul c.d. «diritto dell'animale alla non sofferenza», come è venuto via via emergendo attraverso la filosofia degli *animal rights*;

4) *l'obiezione di coscienza alla procreazione medicalmente assistita*, prevista e disciplinata dalla L. n. 40/2004 (art. 16), che risolve il conflitto tra il dovere degli operatori sanitari di effettuare la prestazione della PMA, per soddisfare l'altrui diritto alla procreazione, e la libertà di coscienza, radicata qui nel valore della «dignità della procreazione» (insita nella originalità della trasmissione della vita, l'atto più intimo della coppia), spersonalizzata dalla proceduralizzazione del concepimento, e nel valore della vita degli embrioni, messi in pericolo dalla PMA (anche per l'elevata probabilità di insuccesso e di morte dei medesimi).

4. Le ipotesi di controversa codificazione.

Il secondo gruppo comprende le ipotesi problematiche, perché si discute se siano riconducibili o meno alle ipotesi di obiezione di coscienza codificate.

Così, in particolare, per l'ipotesi del farmacista, che rifiuta di tenere a disposizione e di distribuire il farmaco Norlevo (la c.d. pillola del giorno dopo) o farmaci con analoghi effetti, discutendosi se sia tale ipotesi riconducibile sotto il disposto dell'art. 9 della legge n. 194/1978 sull'obiezione di coscienza all'aborto.

La tesi negativa fa leva sui seguenti argomenti soprattutto formalistici: 1) dell'eufemistica etichetta di «contraccettivo d'emergenza» (riportata anche sul foglio illustrativo del farmaco), perché si tratterebbe di farmaco non abortivo, in quanto bloccherebbe soltanto l'ovulazione od impedirebbe l'impianto dell'ovulo fecondato nell'endometrio; 2) del conseguente sleale espediente della posticipazione dell'inizio della gravidanza dal momento della fecondazione dell'ovulo al momento dell'impianto dell'embrione nell'endometrio, per escludere in tal modo l'interruzione della gravidanza ad opera del suddetto farmaco; 3) del disposto dell'art. 38 del R. D. 30/9/1938, n. 1706, che impone al farmacista l'obbligo di tenere a disposizione, di vendere e, comunque, di distribuire i farmaci, nazionali, richiesti; 4) dell'assenza di una legge risolutiva della controversa ipotesi in esame, non essendo stati mai approvati i vari disegni di legge in materia.

La tesi positiva al contrario afferma la non necessità di una specifica legge autorizzatrice, poiché anche rispetto al farmacista esistono i requisiti, previsti dal suddetto art. 9 per l'obiezione all'aborto. E cioè:

1) il *primo requisito* dell'essere pure il farmacista «*personale sanitario*»: a) perché il R. D. 27/7/1934, n. 1265 (sulle professioni sanitarie) tratta dei farmacisti negli artt. 99 ss. sotto il Titolo II, Capo I «Dell'esercizio delle professioni sanitarie», e l'art. 99 sottopone a vigilanza sanitaria «l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della



farmaceutica»; b) poiché la più recente legge del 23/12/1978, n. 833 (sul Servizio sanitario nazionale) considera sanitaria l'attività di immissione in commercio e di distribuzione dei farmaci (art. 1/6, n. 7); attribuisce alle ASL «l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie (art. 14/31 a); considera «prestazione di cura» «l'assistenza medica generica, specialistica, infermieristica, e *farmaceutica*; dispone che l'ASL eroghi l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari gli Enti pubblici e le farmacie private, tutte convenzionate secondo i criteri di cui agli artt. 43-48 (art. 28/1);

2) il *secondo requisito* dell'avere il farmaco Norlevo anche un *effetto abortivo*, allorché sopprima il concepito nella fase antecedente all'impianto nell'endometrio. Come è stato riconosciuto anche dal TAR del Lazio (sentenza del 12/10/2001), che ha obbligato le case farmaceutiche a correggere i fogli illustrativi del Norlevo, con l'indicazione dell'eventualità dell'effetto abortivo;

3) il *terzo requisito* della possibile *gravidanza in atto*, poiché questa inizia non coll'impianto nell'endometrio, ma con la fecondazione dell'ovulo, come dimostra la meraviglia della «razionalità biologica», poiché la fusione dei due gameti segna, dal punto di vista biologico, il vero e proprio «salto qualitativo», irripetibile, e dà luogo ad una nuova ed autonoma «individualità umana», che andrà sviluppandosi con continuità e senza interruzioni. Sicché il nuovo essere è ad un tempo, secondo un'espressiva immagine, progettista, direttore e costruttore di se stesso cui la madre fornisce soltanto il materiale necessario per la costruzione e l'ambiente di lavoro;

4) il *quarto requisito* dell'*interruzione della gravidanza*, poiché ai sensi della legge n. 149/1978 deve intendersi qualunque interruzione del processo vitale successivo alla fecondazione, si tratti di aborto chirurgico o di aborto chimico da RU 496, da Norlevo o da farmaci di pari effetto. Sicché, se così è, il farmacista non ha l'obbligo di tenere a disposizione e di distribuire il farmaco Norlevo e farmaci similari, potendo invocare l'obiezione di coscienza di cui all'art. 9 della legge sull'interruzione della gravidanza.

Ma anche ammesso il persistente dubbio scientifico circa il possibile effetto abortivo del Norlevo, date le contrapposte opinioni in merito, basta il dubbio che esso possa provocare la morte del concepito per riconoscere, in forza del principio di precauzione, il diritto all'obiezione di coscienza.

5. Le ipotesi non codificate.

Il terzo gruppo comprende le crescenti ipotesi di obiezione di coscienza non codificate, perché non previste da alcuna legge, ma che da più parti si richiede che siano considerate legittime anche *sine lege*.

A) Per quanto concerne il campo biomedico, le presenti ipotesi di obiezione riguardano, in

particolare, le richieste dei pazienti, nell'attualità della malattia o in un precedente testamento biologico (avente tutti i requisiti di validità), agli operatori sanitari di non limitarsi ad un semplice *non fare* (quale la non somministrazione di farmaci), ma di compiere un *facere*, di tenere un comportamento attivo. Quale:

1) l'*interruzione dell'alimentazione e idratazione artificiali* nei soggetti in stato vegetativo persistente, sempre che sia ritenuta giuridicamente lecita (così i giudici milanesi nel caso di Eluana Englaro), e non vietata (come invece nel Disegno di legge, approvato nel 2010 dal Senato);

2) il *distacco del respiratore* (come nel caso di Piergiorgio Welby, ritenuto lecito dai giudici romani);

3) l'*arresto della macchina della rianimazione* in soggetti non ancora colpiti da morte encefalica irreversibile;

4) gli *interventi transessuali* (autorizzati dalla legge n. 164/1982), rispetto ai quali si pone, però, il preliminare problema se il personale sanitario abbia l'obbligo giuridico di effettuare tali interventi, se richiesti, perché tale personale ha l'obbligo di salvaguardare la vita e la salute dei pazienti, mentre lo pseudomutamento chirurgico del sesso ha veramente tale funzione? Ed è sufficiente invocare l'evanescente e incontrollabile salvaguardia della salute psichica? Onde il problema dell'obiezione di coscienza si pone solo se esiste per il personale sanitario il suddetto obbligo;

5) il *prelievo di rene da soggetto vivente a scopo di trapianto* (autorizzato dalla legge n. 458/1967), comportando esso una menomazione permanente dell'integrità fisica e l'aumento del rischio per la vita del donatore;

6) nonché la *distribuzione, la prescrizione e la somministrazione di farmaci, con effetto abortivo*, sempre che si ritenga l'obiezione di coscienza in materia non riconducibile, come invece abbiamo visto, al disposto dell'art. 9 della legge n. 194/1978.

B) E per quanto concerne gli operatori non sanitari, l'obiezione di coscienza riguarda, in particolare, il *rifiuto da parte del giudice tutelare dell'autorizzazione all'interruzione della gravidanza di minorenni*, non essendo questa riconducibile all'ipotesi di obiezione di cui all'art. 9 della legge n. 194/1978, prevista soltanto per gli operatori sanitari. Né dalla Corte costituzionale è stata accolta (sent. n. 196/1987) la questione di incostituzionalità, in relazione agli artt. 2, 3, 19, 21 Cost., degli artt. 9 e 12 della suddetta legge, perché non contemplanti la suddetta ipotesi. E per le seguenti fragili ragioni: a) per la prevalenza dell'interesse della giustizia; b) per il non essere l'autorizzazione direttamente ed immediatamente rivolta all'intervento abortivo; c) per la non esistenza di una disparità di trattamento, operando l'autorizzazione e l'intervento abortivo in fasi diverse della procedura.



C) Ma accanto alle attuali e concrete ipotesi di obiezione ad attività lesiva della vita umana, si prospettano, nel futuro e nel futuribile (pure se studi, ricerche o sperimentazioni sono stati in certi paesi già effettuati), anche possibili ipotesi di obiezioni contro attività lesiva del bene della dignità umana (anch'esso costituzionalizzato sulla base degli artt. 2, 3/1, 27/3, 32, 41 Cost.), nel caso in cui fossero insensatamente autorizzate, in qualche misura, le attività, oggi da noi vietate, di ricerca, di sperimentazione e di effettuazione:

- 1) della *clonazione umana*, perché lesiva della dignità della persona sotto il primario profilo della identità genetica, della propria esclusività e diversità biologica: ad essere un *unicum* inedito e irripetibile;
- 2) dell'*ibridazione uomo-animale*, in quanto costituisce un intollerabile attentato alla dignità umana, perché comporta il superamento del limite della stessa specificità dell'essere umano; anche se da certa intelligenza auspicata al fine della produzione di esseri subumani, di umanoidi (es.: lo scimpanzuo), utilizzabili nei lavori ripetitivi e sgradevoli, come cavie per ricerche e sperimentazioni o come serbatoi di organi per trapianti;
- 3) della *selezione eugenetica*, poiché il principio di eguaglianza e di pari dignità degli esseri umani, se si arrende impotente, all'inevitabilità delle disuguaglianze naturali (fisiche, estetiche, intellettuali, caratteriali, di salute), si oppone alla costruzione programmata di discriminazioni tra individui, siano essi uomini superiori o inferiori;
- 4) dell'*ibernazione* di soggetti ancora vivi, ma irrimediabilmente condannati a morte, allo scopo di conservarli vitali in attesa senza termine che la scienza abbia trovato i rimedi per vincere la malattia da cui sono affetti e per farli rivivere in un mondo che non è più il loro (ove possono essere più giovani dei pronipoti);
- 5) del *prestito del ventre della donna per fini procreativi*, poiché costituisce offesa alla dignità: a) della donna, in quanto snatura il ruolo della maternità e degrada la donna a mero organismo riproduttivo, ad incubatrice umana, tanto più se mercenaria; b) del nato, perché è degradato a *res* commissionabile e commerciabile, ad oggetto di contrattazione e di contenzioso (come già avvenuto); perché il suo *status* viene a dipendere dall'osservanza o inosservanza del patto tra le parti contraenti (es.: neonati rifiutati perché non rispondenti all'ordinazione) o dall'esito di un processo; perché il nato subisce uno sradicamento della propria identità, finendo il figlio di troppi genitori per essere il figlio di nessuno; e perché esiste il verosimile rischio che il suo sviluppo psicofisico possa essere condizionato dalla distorta situazione psicologico-affettiva della donna incubatrice;
- 6) della *gestazione extramaterna* del concepito, prodotto in vitro: a) nell'*incubatrice meccanica*, da certuni auspicata per controllarne e guidarne lo

sviluppo, per evitarne i contagi prenatali, i rischi di danni da parto ed in vista del «sogno eugenetico» di bambini perfetti, per la possibilità di spegnere la macchina in caso di insorgenza di anomalie; b) in *utero animale*, già prospettata per evitare alla «donna moderna» gli inconvenienti, fisici ed estetici, e le limitazioni della libertà da gravidanza; c) nel *corpo maschile*, per consentire alle coppie omosessuali di avere figli, per soddisfare il desiderio di maternità del transessuale e per realizzare una più perfetta uguaglianza tra uomo e donna.

6. L'esigenza della costruzione di un «diritto unitario di obiezione di coscienza».

Questa ampia serie di ipotesi di obiezione di coscienza non codificata, destinata ad ampliarsi parallelamente agli sviluppi della biomedicina, pone il più generale problema se, sulla base dei principi, fondanti il nostro ordinamento, dell'autentica laicità (intesa come neutralità etica dello Stato laico), del pluralismo, dell'eguaglianza e della libertà di coscienza, se non si debba procedere alla costruzione di un *diritto generale ed unitario di obiezione di coscienza*, pronto a recepire via via le nuove ipotesi emergenti di obiezione, a prescindere da specifiche previsioni di legge. Sempre che presentino i requisiti costitutivi e rientrino nei limiti e nelle modalità di esercizio di tale diritto e perché l'obiezione di coscienza, sulla base dei suddetti principi, è problema non più di legittimità, bensì soltanto di requisiti costitutivi, di limiti e di modalità di esercizio.

Requisiti, limiti e modalità, individuabili in termini generali dai suddetti principi fondamentali del nostro ordinamento, e dalle vigenti leggi disciplinati le specifiche ipotesi di obiezione codificate. E che sono, poi, i requisiti, limiti e modalità ricostruibili dal legislatore, dalla Corte costituzionale e dai giudici. E, quindi, sulla base anche dell'estensione analogica delle normative sull'obiezione contenute nelle suddette leggi, non essendo norme eccezionali, come invece è stato sostenuto dai sostenitori della necessità dell'interposizione legislativa.

Non è norma eccezionale l'art. n. 9 della legge 194/1978 sull'obiezione all'aborto, poiché la tutela della vita, anche del concepito, è la regola, essendo espressione del generale principio del non uccidere, mentre è eccezionale l'interruzione della gravidanza legalizzata, essendo giuridicamente autorizzata soltanto nei precisi limiti (quali il serio pericolo per la salute psicofisica o il grave pericolo per la vita o la salute della donna, per l'aborto rispettivamente prima o dopo i novanta giorni dal concepimento) e modalità, fissati da tale legge.

Non è norma eccezionale l'art. 16 della legge n. 40/2004 sull'obiezione alla procreazione assistita, poiché la procreazione naturale è la regola e perché tale obiezione ha anche lo scopo di evitare la partecipazione ad attività che compromettono la vita di embrioni (date le elevate probabilità di



insuccesso) ed è, quindi, espressione del generale principio del non uccidere. Eccezionale è, invece, la procreazione medicalmente assistita legalizzata, essendo giuridicamente autorizzata nei precisi limiti e modalità, fissati dalle suddette leggi.

Né è eccezionale la legge n. 413/1993 sull'obiezione alla sperimentazione animale, perché è espressione del principio regolare del divieto di maltrattamenti degli animali, sancito dalla legislazione in materia (in particolare, dagli artt. 544 *bis* e ss. del c.p.), che attraverso le successive modificazioni ed integrazioni ha sempre più accentuato l'esigenza della protezione degli animali. Anche sotto la spinta della filosofia degli *animal rights*. A tale principio costituisce, invece, una deroga eccezionale la sperimentazione animale.

E poiché le norme legislative sull'obiezione di coscienza costituiscono eccezioni ad eccezioni, esse confermano la regola. Sono pienamente regolari e, perciò, estensibili analogicamente e costituiscono due fondamentali punti di riferimento per l'individuazione dei requisiti, limiti e modalità d'esercizio dell'unitario diritto di obiezione.

7. I requisiti, i limiti e le modalità d'esercizio del diritto unitario di obiezione.

A) Circa i *requisiti*:

1) un *primo requisito* consiste nella necessità che il conflitto sia tra due *interessi costituzionalizzati*, cioè entrambi riconosciuti e tutelati dalla Costituzione;

2) un *secondo requisito* consiste nella riferibilità dell'obiezione di coscienza a *specifici interessi, a specifici valori, di natura costituzionale*, e non ad una generica libertà di coscienza, aperta a tutti i soggettivismi e, quindi, anche alle eccentricità e stravaganze individuali.

Due requisiti, entrambi presenti nella sopraelencata serie di ipotesi di obiezione, non codificate, poiché trattasi di conflitti tra l'interesse costituzionalizzato alla prestazione medica (art. 32 Cost.) e l'interesse della tutela dello specifico bene della vita umana, del non uccidere, essendo la vita bene indubbiamente costituzionalizzato, in quanto bene-presupposto per l'esercizio di tutti i diritti e libertà riconosciuti dalla Costituzione, che presuppone che l'uomo sia vivo;

3) un *terzo requisito* consiste nella risoluzione del conflitto (come insegna anche la Corte costituzionale rispetto ai conflitti tra interessi costituzionalizzati) in modo da evitare il *sacrificio totale*, lo *svuotamento irreparabile*, di nessuno dei due interessi in conflitto, e di assicurare la reciproca convivenza e soddisfacimento di entrambi.

B) Circa i *limiti*, dal suddetto requisito della necessaria convivenza degli interessi collidenti deriva un duplice limite logico:

1) il *limite* fondamentale, per cui l'obiezione di coscienza *non deve compromettere in modo irreparabile l'interesse in conflitto*, quale innanzitutto la vita e la salute altrui. Limite, questo, espressamente sancito dall'art. 9 della legge n.

194/1978, che afferma che l'obiettore non può rifiutare l'intervento di interruzione della gravidanza, quando, data la particolarità della situazione, esso è indispensabile per salvaguardare la vita della donna in immediato pericolo di vita (come nel caso di indisponibilità di altro medico non obiettore).

In base a tale limite il testimone di Geova non può invocare l'obiezione di coscienza per rifiutare la necessaria emotrasfusione sul figlio minore in pericolo di vita. L'obiezione può essere, invece, invocata nelle ipotesi, sopraelencate, del rifiuto della interruzione dell'alimentazione ed idratazione artificiali, del distacco del respiratore, dell'arresto della macchina della rianimazione, ecc., perché essa non solo non compromette in modo irreparabile la vita e la salute altrui. Ma, anzi, salvaguarda quel tanto di vita, che residua. Come pure nell'ipotesi del rifiuto, da parte del giudice tutelare, dell'autorizzazione all'aborto minorile e della distribuzione, da parte del farmacista, dei farmaci abortivi, poiché diretto a salvaguardare la vita del concepito, anch'esso giuridicamente tutelato;

2) il *limite* della *dichiarazione preventiva* dell'obiezione di coscienza, per consentire a chi di dovere (quale la struttura sanitaria) la sostituzione del soggetto obiettore con altri soggetti non obiettori, in modo da non pregiudicare l'altrui diritto alla prestazione richiesta. Limite logico, questo, già espressamente previsto (e quindi estensibile analogicamente) dall'art. 9 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza, e dall'art. 16 della legge n. 40/2004, sulla procreazione assistita, che stabiliscono i termini della dichiarazione preventiva e differiscono di un mese dalla presentazione l'efficacia della dichiarazione tardiva.

Anche se, nel caso che non sia trascorso il tempo prescritto per l'efficacia della dichiarazione, l'obiettore, che rifiuta la prestazione, non dovrebbe essere punito, *ex art. 328 c.p.*, per mancanza di offesa del fatto omissivo, se è stato comunque sostituito da altro soggetto non obiettore.

Alla suddetta logica appare ispirarsi, pur se *pro domo sua*, la Corte di cassazione (sent. del 17/2/2009, n. 28.482), che ha escluso il reato dell'art. 328 a carico del magistrato che rifiuta di tenere udienza per la presenza in aula del crocifisso, essendo le udienze, a lui assegnate, svolte da altro magistrato.

Dalle ipotesi di obiezione codificate sono desumibili i *limiti soggettivi*, di validità per l'intero campo della biomedicina in generale, dell'*appartenenza dell'obiettore al personale sanitario o esercente attività sanitaria*, come appunto richiedono gli art. 9 della legge n. 194/1978 e 16 della legge n. 46/2004. E come sono definite tali due categorie dall'art. 9 del TU. della legge sanitaria.

Arbitrari sono, invece, *limiti soggettivi discriminatori*, rispetto cioè a certe categorie di soggetti (quali, come è stato pure sostenuto, gli esercenti pubbliche funzioni e, più specificatamente,



i giudici tutelari rispetto all'autorizzazione all'aborto minorile), perché contrastanti coi principi costituzionali di libertà, di pluralismo e, in particolare, di eguaglianza, in quanto: *a*) pongono tali soggetti di fronte all'alternativa tra il compimento dell'atto contro coscienza e la rinuncia alla pubblica funzione; *b*) perché comporterebbero l'esclusione da determinate funzioni pubbliche di settori della società non allineati col pensiero dominante, senza alcun fondamento logico-giuridico. Anche i suddetti soggetti sottostanno ai soli limiti, indicati come sopra per tutti gli obiettori, quale in particolare quello della compromissione irreparabile dell'interesse in conflitto e, in particolare, dei beni della vita e salute altrui. E salvo per chi di dovere di sostituire, anche qui l'obiettore con altri soggetti non obiettori.

Ma dalle ipotesi di obiezioni codificate, di cui agli artt. 9 e 16 delle due suddette leggi, sono desumibili anche i *limiti oggettivi*, di validità più generale:

1) il *limite oggettivo* dell'essere gli *atti specificamente e necessariamente diretti alla realizzazione del fatto*, oggetto dell'obiezione;

2) il *limite oggettivo* dell'esclusione dell'obiezione rispetto: *a*) alle *attività di assistenza antecedente*, riguardanti cioè soltanto le attribuzioni generiche, estranee alla catena degli atti che producono l'evento, oggetto dell'obiezione (quali le attività di mantenimento dell'igiene personale, di alimentazione); *b*) alle *attività di assistenza conseguente* all'intervento, trattandosi di attività successive all'evento già verificatosi, oggetto dell'obiezione (sempre che non si tratti di atti, già anticipatamente predisposti nel protocollo, quali *condiciones sine quibus non*, senza le quali, cioè, l'evento non sarebbe stato effettuato).

C) E dalle ipotesi di obiezione codificate, di cui ai suddetti artt. 9 e 16, sono, altresì, desumibili indicazioni circa: 1) le *modalità* di presentazione della dichiarazione dell'obiezione di coscienza e le *autorità legittimate* a riceverla; 2) le modalità della *revoca espressa* e soprattutto della *revoca tacita* (per comportamenti incompatibili con tipo di obiezione dichiarata).

D) Così come dall'ipotesi codificata, di cui all'art. 4 della legge 1993, sull'obiezione alla sperimentazione animale, è desumibile il principio, di validità più generale, del *divieto di discriminazioni sfavorevoli per l'obiettore*, essendo esso espressione dei superiori principi di libertà, di pluralismo e di eguaglianza ed applicabile, *a fortiori*, per gli obiettori ad attività sull'uomo. Per cui all'obiettore, come tale, non sono applicabili sanzioni, penali, amministrative, civili, disciplinari, né trattamenti discriminatori sotto il profilo professionale.

Alla luce del suddetto principio appaiono manifestamente illegittime le delibere della Giunta regionale pugliese n. 405 del 17/3/2009 (che

definisce il riposizionamento degli obiettori all'aborto) e n. 735 del 15/3/2010 (che esclude i medici obiettori dai concorsi per le assunzioni nei Consultori). Ed è pienamente fondata la sentenza n. 3477/2010 del TAR delle Puglie, che ha giustiziato gli atti della suddetta Giunta, che riservavano, in due concorsi, l'accesso ai Consultori a specialisti non obiettori, trattandosi di atti discriminatori, contrastanti con gli artt. 3 e 4 Cost. Ma non invece la sentenza n. 283/1982 del TAR dell'Emilia, che ha affermato la legittimità della delibera della Regione Emilia, che subordinava l'assunzione al servizio sanitario alla presentazione della dichiarazione di obiezione abortiva.

8. Considerazioni conclusive.

E, per concludere, una duplice considerazione:

1) che è un dato incontestabile il moltiplicarsi delle esigenze di nuove ipotesi di obiezione di coscienza, parallelamente agli sviluppi della biomedicina;

2) che, in assenza di specifiche leggi autorizzanti tali nuove ipotesi di obiezione, i casi sono due: *a*) o si riconosce il diritto di obiezione anche *sine lege*, presenti i requisiti e nei limiti e con le modalità soprandicate; *b*) oppure si persiste sulla imprescindibilità della interposizione legislativa, ed allora occorrono solleciti e tempestivi interventi legislativi, via via che emergono tali esigenze. O, ancor meglio, la emanazione di un *testo unico di legge*, che fissi i principi e la disciplina generale di un unitario diritto di obiezione di coscienza e pronto a recepire via via le emergenti esigenze di nuove ipotesi di obiezione.

Appare, invero, un manifesto anacronistico, un autentico paradosso, che già dal 1993, ossia da quasi vent'anni, si riconosca il diritto di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, risolvendo il conflitto tra il bene costituzionale del progresso delle scienze biomediche (art. 9 Cost.) e la tutela dell'animale e il sentimento di pietà per gli animali, pur trattandosi di interessi non costituzionalizzati. E che non si riconosca, invece, l'obiezione di coscienza ai comportamenti di soppressione della vita di esseri umani, nati o concepiti. Una incongruenza, da eliminare al più presto.



(Il presente articolo, dal titolo «Obiezione di coscienza oggi», è stato pubblicato in *Iustitia*, 2011, 141.)

* *Professore Emerito di Diritto Penale
Università di Firenze*

Socio Corrispondente Accademia Nazionale dei Lincei



OBIEZIONE DI COSCIENZA 3 | Giurisprudenza e criticità

UNA QUESTIONE DI IDENTITÀ E LAICITÀ TRA DIRITTO E MORALE

di Antonio Palma *

1. In diverse occasioni ho avuto modo di approfondire il complesso tema della relazione di genere tra identità e laicità, concludendo per l'esistenza non di una laicità, bensì di diverse laicità, ovvia conseguenza del *politeismo dei valori*, ricordando Weber.

Sono i «valori», difatti, a determinare il concetto di «laicità», che, oggi più che in passato, ben può essere considerata simbolo e manifestazione di tolleranza e libertà, nelle accezioni più varie, ed ove lo si ritenga, anche in contrapposizione ad «autorità»¹. E ciò specialmente nell'ambito di un contesto sociale che voglia effettivamente essere multiculturale².

Nell'ambito della Costituzione italiana, il principio della «laicità» – definito da più parti «super principio costituzionale», si ritiene, sia soltanto implicito, a differenza di altre democrazie occidentali³. La laicità, intesa come «super principio costituzionale implicito»⁴, pone, in primo luogo,

¹ Cfr. A. PALMA, *Le laicità e le identità nella recente giurisprudenza italiana*, in *Studia et Documenta*, 2011, pp. 479 e ss.

² La memoria conduce a VOLTAIRE, *Il trattato sulla tolleranza* del 1763, e ricorda il drammatico fatto di cronaca che ne ha ispirato l'origine: un padre calvinista uccide il figlio per impedirgli di convertirsi alla religione cattolica, inscenandone il suicidio, nella cattolica Tolosa del 1761.

³ Ci si riferisce all'Ordinamento francese, nell'ambito del quale, invece, questo principio sembra essersi affermato in maniera al quanto differente: nell'Ordine costituzionale francese, difatti, l'art. 1 Cost. esplicitamente afferma la laicità dello Stato.

⁴ Secondo la nota definizione di Corte cost. sent. 12.4.1989, n. 203 in *Foro it.*, 1989, I, c. 1333 e ss.: «non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli art. 2, 3, e 19 cost., dell'art. 9 n. 2 della legge n. 121 del 1985 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazioni, con protocollo addizionale, firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato Lateranense, tra l'Italia e la Santa Sede, dell'11 febbraio 1929), nonché del punto 5, lett. b), n. 2 del protocollo addizionale cit., sotto il profilo che le norme denunciate, qualora non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facoltativo, posto al di fuori dell'orario ordinario delle lezioni, dovrebbero essere considerate lesive del principio della libertà di fede religiosa, del principio di uguaglianza, e del diritto al libero sviluppo della personalità

del minore nell'ambito della scuola». A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che «l'art. 9 punto 2 l. 25 marzo 1985 n. 121, che ratifica le modificazioni al concordato con la Santa Sede, e il punto 5 lett. b) n. 2 del protocollo addizionale prevedono che l'insegnamento della religione cattolica (che lo Stato è tenuto ad assicurare) è facoltativo per gli studenti e per le loro famiglie; pertanto, l'art. 9 punto 2 ("recte" numero 2) legge n. 121 e l'art. 5 ("recte": punto 5) lett. b del protocollo addizionale cit. non sono in contrasto con gli art. 2, 3 e 19 cost. in quanto non impongono a coloro che non si avvalgono dell'insegnamento alternativo e, conseguentemente, non causano agli stessi un discriminazione ed un condizionamento della loro libertà di religione». E ciò «in quanto solo l'esercizio del diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica crea l'obbligo scolastico di frequentarlo nel mentre, per quanti decidano di non avvalersene, l'alternativa è uno stato di non obbligo». Ed inoltre, Corte cost., 14.1.1991, n. 13, in *Dir. famiglia*, 1991, p. 865 e ss.: «è infondata, con riferimento agli art. 2, 3, 19 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 n. 2 dell'accordo di modificazioni, del concordato lateranense 11 febbraio 1929, tra la Santa Sede e l'Italia (Villa Madama, 18 febbraio 1984), nonché del p. 5, lett. b), n. 2 del protocollo addizionale, in pari data, all'accordo predetto, norme entrambe immesse nell'ordinamento giuridico dello Stato in virtù della legge di ratifica 25 marzo 1985 n. 121, nella parte in cui consentono agli studenti non avvalentisi dell'insegnamento religioso cattolico di assentarsi o di allontanarsi dalla scuola per lo spazio di tempo nel quale detto insegnamento viene impartito». In considerazione del fatto che, «il collocamento dell'insegnamento della religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni non comporta violazione dell'art. 2 cost., poiché l'insegnamento della religione rientra nel quadro delle finalità della scuola e va impartito con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche; pertanto, l'art. 9 n. 2 l. 25 marzo 1985 n. 121 ed il punto 5 lett. b) n. 2 del protocollo addizionale non sono in contrasto con gli art. 2, 19 e 97 cost.». Ne discende che, «la libertà di religione è garantita dalla scelta consentita agli studenti di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e le varie forme di impegno scolastico, presentate alla libera scelta dei non avvalentisi, non hanno alcun rapporto con la libertà di religione; pertanto, l'art. 9 n. 2 l. 25 marzo 1985 n. 121 ed il punto 5 lett. b) n. 2 del protocollo addizionale, non sono in contrasto con l'art. 3 cost. nella parte in cui, nel consentire agli studenti di avvalersi o non dell'insegnamento religioso, consentono ad essi di scegliere fra altre attività didattiche e formative, o attività di ricerca individuale con assistenza di personale scolastico, o libera attività di studio senza assistenza di personale docente, comprendente anche la facoltà di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola». Queste significative decisioni hanno ritenuto doveroso affermare un



difficoltà in ordine alla determinazione del suo «contenuto essenziale»⁵.

In questa direzione, un ruolo significativo è svolto dall'assenza, in Italia, di una legislazione *ad hoc* in materia di «obiezione di coscienza», alla quale tentano di supplire, però, note decisioni delle Corti, anche se spesso con risultati alquanto scarsi.

Così, nella proposta prospettiva ermeneutica, assumono specifico valore, le diverse decisioni in merito alla giustificazione dell'omissione di atti di ufficio da parte del pubblico funzionario, ad esempio in presenza di simboli sacri o religiosi⁶.

Dall'esame delle decisioni giurisprudenziali, alle quali si è fatto riferimento, sembra scaturire la distinzione dottrinale tra «laicità per addizione» (cioè ammissione ed esposizione di tutti i simboli) e «laicità per sottrazione» (ammissione di alcuni simboli ed esclusione di altri)⁷: «nel nostro ordinamento costituzionale quello della laicità dello Stato costituisce un principio supremo, idoneo – secondo la Corte costituzionale – a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (...). Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di

regola di «equidistanza verso le fedi e le confessioni religiose organizzate».

⁵ Cfr. ancora Corte Cost., sent. n. 203 del 1989, cit. In dottrina, v. F. P. CASAVOLA, *Costituzione italiana e valori religiosi*, in *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Torino, 1993, spec. p. 67 e ss.

⁶ Ci si riferisce alla decisione della Cass. pen., sez. IV, n. 439 del 2000, in *Riv. pen.*, 2001, 181 e ss., che, nel caso di impiego delle aule come seggio elettorale, ha ritenuto, in nome della laicità, giustificato il rifiuto dell'ufficio di presidente o di scrutatore – e, dunque, causa di esclusione del reato – in caso di presenza di simboli sacri o religiosi (il Pretore di Cuneo, in primo grado, aveva, invece, condannato per il reato di omissione atti d'ufficio i suindicati soggetti per il suddetto rifiuto). E, più, di recente, al caso noto come «Tosti», che ha ad oggetto la sopravvenuta rimozione, ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura, di un magistrato per essersi rifiutato di tenere udienze in aule giudiziarie nelle quali era esposto il simbolo cristiano del Crocifisso. Per ulteriori approfondimenti, si ricordi l'articolo apparso sul *Corriere della sera* del 20.1.2010, in *www.corrieredellasera.it*. Rimozione confermata dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione, con la decisione del 14.3.2011, n. 5924, in *www.lexitalia.it*, citata nel testo: «è legittima la sanzione disciplinare della rimozione irrogata dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti di un magistrato, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 511 del 1946 e degli artt. 1, e art. 2, lett. n ed r. del d.lgs. n. 109 del 2006, perché in violazione dei doveri istituzionali e professionali di diligenza e laboriosità, con grave e reiterata inosservanza delle disposizioni relative alla prestazione del servizio giudiziario, si è sottratto all'attività giurisdizionale, che era chiamato a svolgere, astenendosi dalla trattazione di 15 udienze nonché di altre 4 udienze, per la presenza di un crocifisso nelle aule del Tribunale (nella specie tale condotta era persistita nonostante la messa a disposizione da parte del presidente del Tribunale di un'aula priva di simboli religiosi)».

⁷ In argomento, cfr., tra i diversi autori, PRISCO, *op. cit.*, p. 29 e ss.; Id., *La laicità ed i suoi contesti storici: modelli socio-culturali e realtà istituzionali a confronto*, in *Diritto e religioni*, 1-2/2006, p. 301 ss.

assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento»⁸. Una conclusione, però, può, forse, essere tratta, ossia, come si anticipava nelle pagine introduttive, la laicità è, innanzitutto, simbolo di tolleranza, e viene intesa, precisamente, come «dubbio rivolto pure alle proprie certezze, autoironia demistificazione di tutti gli idoli, anche dei propri; capacità di credere fortemente in alcuni valori, sapendo che ne esistono altri, pur rispettabili»⁹.

2. – L' «obiezione di coscienza» può essere, dunque, esaminata nell'ambito delle ricadute operative del concetto di laicità, e segnatamente come fattispecie concreta di applicazione del principio, in termini di «libertà». Così, in un quadro così complesso, potente si manifesta l'ipotesi di rimettere al singolo o alla singola collettività o istituzione di *autodeterminare* la propria laicità e identità, una sorta di applicazione *domestica* del principio di autodeterminazione e di sussidiarietà, verticale ed orizzontale.

Il tema, è evidente, è destinato ad assumere ben diverse proporzioni, meritando ben altro approfondimento, se non altro in termini di relazione tra «identità individuale», «identità nazionale» e «identità costituzionale»¹⁰.

⁸ Si tratta di Cass., sez. un., 14.3.2011, n. 5924, in *www.lexitalia.it*. La Corte trae il principio di laicità, in particolare, dalle seguenti disposizioni costituzionali: artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. La significativa decisione prosegue, «sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione). Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati un pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo e del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili». La decisione è destinata ad assumere particolare valore, anche posta in relazione alla pressoché contestuale citata decisione della *Grand Chambre* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18.3.2011.

⁹ Così, v. C. MAGRIS, *Laicità, la grande frantesa*, in *La storia non è finita. Etica, politica, laicità*, Garzanti, Milano, 2006, p. 26 ss.

¹⁰ In questa sede, ci si limita a segnalare una recente decisione del *Bundesverfassungsgericht* del 2.3.2010, indicata da S. RODOTA', *Editoriale della Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 1, 3 e ss. La decisione analizza la problematica questione della compatibilità con la legge interna tedesca della trasposizione della direttiva europea in materia di conservazione dei dati personali: «la decisione dei giudici tedeschi riguarda direttamente le caratteristiche di quella tutela, e fa giustizia di una distinzione alla quale ci si continua a riferire nella discussione costituzionalistica italiana, quella tra dati «esterni» e dati «interni» delle comunicazioni, si che soltanto questi ultimi sarebbero meritevoli della garanzia prevista per la libertà e la sicurezza delle comunicazioni dall'articolo 15 della Costituzione». L'a. critica questa impostazione, siccome «arcaica», rilevando come, **18**



Così, «identità» diventa anche simbolo di «integrazione», in una prospettiva di rimozione dei limiti formali e sostanziali all'unità, sia nell'ambito nazionale che in quello sovranazionale o, se si preferisce, europeo.

Il riconoscimento di «identità» costituisce, difatti, strumento di attribuzione di «libertà», in chiave marcatamente antidiscriminatoria¹¹.

3. – Le obiezioni di coscienza – non soltanto al servizio militare, che pure ne rappresenta il paradigma di riferimento –, hanno subito, in applicazione del principio di laicità, una significativa trasformazione¹². La riflessione non può che partire dai fenomeni di obiezione che la comune esperienza giuridica, legislativa e giurisprudenziale, pongono come utile punto di riferimento per una ricostruzione esegetica in materia.

contrario, la decisione tedesca rovesci «questa impostazione», mettendo «in evidenza come la semplice conservazione di dati esterni possa violare la libertà delle comunicazioni, perché l'accumulo di queste informazioni in grande banche dati (...), la conseguente possibilità di reperirle in ogni momento e di connetterle tra loro consentono di ricostruire l'intera rete delle relazioni personali, sociali, economiche di un soggetto, le sue preferenze e i suoi stili di vita, le stesse scelte politiche, religiose, culturali, anche senza conoscere il contenuto delle comunicazioni». Si è, dunque, di fronte alla necessità «di collocare il tema della privacy nella dimensione costituzionale, nell'ambito di un quadro di diritti che costituiscono addirittura l'identità costituzionale di un paese». In argomento, pare il caso di segnalare, altresì, un recente provvedimento normativo in materia di *Anagrafe nazionale degli studenti* (si tratta del Decreto ministeriale del 5.8.2010, n. 74, in *www.olir.it*), della cui legittimità costituzionale è, forse, possibile dubitare. L'art. 3 del decreto, difatti, prevede quanto segue: «per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assume l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare».

¹¹ Il riferimento alla nota sentenza «Lisbona» della Corte costituzionale tedesca del 30.6.2009 appare alquanto evidente. In argomento, in senso parzialmente contrario alle numerose ed aspre critiche rivolte alla decisione, cfr. A. J. MENÉNDEZ, *Una difesa (moderata) della sentenza Lisbona della Corte costituzionale tedesca*, Napoli-Roma, 2012, spec. p. 10 ss.

¹² Tra i diversi contributi in materia, cfr., in particolare, F. ONIDA, *Contributo ad un inquadramento giuridico del fenomeno delle obiezioni di coscienza*, in *Dir. eccl.*, 1983, p. 241 e ss.; A. PUGIOTTO, voce *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Dig. (disc. pubbl.)*, X, Torino, 1995, p. 240 e ss.; S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza – una riflessione sullo Stato «laico»*, Napoli, 1986, spec. p. 66 e ss.; e, più di recente, Id., *Laicità. Un percorso di riflessione*, cit., p. 71 e ss. Agli autori si rinvia anche per ogni opportuno approfondimento di natura bibliografica.

Ebbene, si tratta, in primo luogo, dell'obiezione di coscienza al servizio militare¹³, poi, dell'obiezione agli interventi di interruzione della gravidanza¹⁴ e di quella alla sperimentazione su animali¹⁵. A queste ipotesi normative devono essere, inoltre, aggiunte, tra i numerosi ed astratti casi ipotizzabili, i seguenti: il diritto del lavoratore a «rifiutare per motivi di coscienza l'adempimento della prestazione alla quale è obbligato per contratto»¹⁶; vi è, poi, il noto caso dei Testimoni di Geova che rifiutano emotrasfusioni¹⁷;

¹³ Risalente alla legge Pedrini n. 1033 del 1966, è stata successivamente modificata con le leggi n. 695 del 1974 e n. 1139 del 1977; e nuovamente riformata con la legge n. 772 del 1972 e n. 230 del 1998; per cadere in disuso con l'abolizione della leva obbligatoria e l'istituzione del Servizio Civile Nazionale ad opera della legge n. 64 del 2001. Com'è non a tale ultima conclusione si è giunti attraverso alcune significative decisioni della Corte cost., che, in particolare con la sent. 19-31.7.1989, n. 470, in *G.U.*, I serie speciale del 9.8.1989, p. 74 e ss., ha provveduto a rimuovere le discriminazioni residue tra coloro che effettuavano il servizio militare obbligatorio e coloro che, invece, optavano per il servizio civile sostitutivo, argomentando ex artt. 2, 3 e 21 della Cost.

¹⁴ Regolamentata dalla legge n. 70 del 1994. In proposito, si segnala una recente decisione del T.a.r. Puglia Bari, sez. II, 14.9.2010, n. 3477, in *www.lexitalia.it*, che ha dichiarato la illegittimità di un bando di concorso per il potenziamento organico della ASL, segnatamente in relazione all'«assistenza del percorso di nascita», nella parte in cui escludeva dalla possibilità di parteciparvi medici ginecologi obiettori. Il bando, precisamente, consentiva la partecipazione solo a «specialisti non obiettori di coscienza per attività consultoriale». L'illegittimità di una simile clausola di esclusione, deriva dal contrasto della relativa scelta amministrativa con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione comunitaria. Legittima, invece, viene considerata – per eventuali futuri bandi di concorso a tal riguardo – la scelta di prevedere una eguale riserva di posti (50 % per ciascuna «categoria») per medici obiettori e medici non obiettori. Anche una simile soluzione «percentuale», tuttavia, non manca di sollevare fondate perplessità.

¹⁵ Disciplinata dalla legge n. 413 del 1993.

¹⁶ Invero, in senso contrario, nel senso, cioè, dell'inesistenza di un simile diritto, tra i rari pronunciati, v. Trib. Milano 12.1.1983. Il caso è tratto da F. ONIDA, *L'obiezione di coscienza nelle prestazioni lavorative*, in *Rapporti di lavoro e fattore religioso* a cura di Aa. Vv., Napoli, 1988, p. 227 e ss.

¹⁷ Il caso della manifestazione di volontà dei «testimoni di Geova» in ordine al rifiuto delle emotrasfusioni assume rilievo anche con riferimento alla problematica dei «diritti di fine vita». Ci si è, difatti, interrogati sulle conseguenze, in termini di responsabilità del medico che, nel caso di pericolo grave ed imminente per la vita del paziente testimone di Geova, effettui egualmente la trasfusione di sangue, con salvezza della vita di questi. In tal caso, per intenderci, vi sarà violazione del diritto di autodeterminazione e conseguente responsabilità aquiliana, oppure, in considerazione dell'effetto salvifico tale violazione non sarà ritenuta sussistente. Ancora una volta la «scriminante» sembra potere essere rappresentata dalla sussistenza o meno di un consenso informato consapevole, certo ed inequivoco circa il rifiuto del trattamento terapeutico. Il caso è stato, di recente deciso da Cass., 15.9.2008, n. 23676, Pres. Preden, Est. Travaglino, ed in senso favorevole al medico: «nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non



ancora, il caso dell'Avvocato divorzista o del Giudice «della famiglia», che crede nell'indissolubilità del sacro vincolo matrimoniale¹⁸; quello del farmacista

meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto "ideologica", ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una "precomprensione": in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l'informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute. E ciò perché, a fronte di un sibillino sintagma "niente sangue" vergato su un cartellino, sul medico curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità ipotetica la reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale "resistenza" delle sue convinzioni religiose a fronte dell'improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di uno speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi informazione medico-terapeutica, deve ritenersi altrettanto imprevedibile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e ciò perché altra è l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita». La vicenda si era mostrata incerta sin dal primo grado di giudizio. Il Tribunale, difatti, accolse la domanda risarcitoria; mentre la Corte di Appello di Trieste la respinse. Il caso dei «Testimoni di Geova» assume, inoltre, rilevanza in relazione alla discussa idoneità di un simile modello educativo, ed in particolare, nei momenti di crisi dell'unione solidale familiare. L'argomento è, di recente, ritornato nelle aule dei Tribunali: «in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'affido condiviso deve escludersi quando possa essere pregiudizievole per l'interesse dei figli minori». Nel caso esaminato, i Giudici avevano disposto «l'affido esclusivo del minore al genitore in grado di assicurargli un modello educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo di socializzazione, in quanto l'altro genitore per aver abbracciato una nuova religione, quella dei testimoni di Geova, si presentava destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello educativo tale da renderne impossibile una corretta socializzazione» (così, Trib. Prato, ord. 13.2.2009, in www.olir.it; in senso conforme, C. App. Roma, 18.4.2007, in www.olir.it).

¹⁸ Vi sono alcuni casi giurisprudenziali particolarmente significativi. Ad esempio, Trib. Avellino, ord. 4.2.2003, resa in un giudizio di separazione, nell'ambito del quale il Presidente, nonostante la intollerabilità della convivenza e la chiara manifestazione della volontà di separarsi, non autorizzava i coniugi a vivere separatamente. Se ne cita un breve brano: «in questa situazione la autorizzazione a vivere separatamente costituirebbe un immeritato premio per il marito, il quale deve, invece, meditare attentamente sulle proprie iniziative e capire una volta per tutte che non basta a tutti i costi volere una separazione per poterla ottenere, visto che vi sono dei giudici cui incombe il preciso dovere di riscontrare se oggettivamente, e non per una opzione tipo ripudio, la vita comune sia divenuta intollerabile» (la decisione è tratta da G. CASABURI, *Sillabo dei principali errori sulla separazione giudiziale dei coniugi: ovvero giudici, etica di Stato,*

cattolico che è contrario alle pillole abortive; quello particolarmente complesso dell'obiezione alle vaccinazioni obbligatorie¹⁹; per finire con un'altra significativa ipotesi, quella della c.d. obiezione fiscale. Si tratta solo di ipotesi proposte a titolo esemplificativo, al fine di porre in debita evidenza come il fenomeno dell'obiezione di coscienza sia destinato, nell'ambito di dinamiche politiche e sociali in continua e radicale trasformazione, ad acquistare dimensioni del tutto nuove ed imprevedute.

Così, il fenomeno delle obiezioni di coscienza, assume un primo rilevante valore sotto il profilo della qualificazione della situazione giuridica soggettiva sottesa all'esercizio del diritto o alla manifestazione dell'interesse. Ci si interroga, cioè, sotto il profilo della teoria generale, in ordine alla natura di detta situazione giuridica, se, cioè, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in particolare. Naturalmente, non mancano neppure diverse ed ulteriori proposte ricostruttive²⁰.

In una simile direzione, utile appare il riferimento alla sperimentata ipotesi dell'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, discussa sotto il profilo della sua consistenza giuridica: secondo alcuni, si tratterebbe di interesse legittimo²¹, secondo altri, invece, argomentando dall'attribuzione dei diritti fondamentali, avrebbe, invece, consistenza di

intollerabilità della convivenza, in *Il corr. del mer.*, 2005, 12, p. 1245 e ss.

¹⁹ Il caso delle vaccinazioni obbligatorie si dimostra emblematico, in considerazione dello stretto legame tra diritto e libertà individuale di obiezione e interessi collettivi. Difatti, «l'accresciuta consapevolezza dei rischi legati alla pratica vaccinale, la rilettura del rapporto tra diritto all'autodeterminazione e interesse collettivo e soprattutto l'orientamento della giurisprudenza minorile, volto a ravvisare un difetto di giurisdizione del tribunale per i minorenni, conducono ad una impostazione più equilibrata della obbligatorietà delle vaccinazioni che nega l'equivalenza tra mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale e pregiudizio per il minore per riconoscerla viceversa tra obblighi del cittadino e obblighi delle strutture sanitarie nelle quali si eseguono le vaccinazioni» (così, A. ALPINI, «*Vaccinazioni obbligatorie*» e «*obiezione di coscienza*», in *Rass. dir. civ.*, 2011, 4, p. 1036 e ss., spec. p. 1049-1050). In giurisprudenza, v. Trib. min. Bologna, 25.1.1994, in *Fam. e dir.*, 1994, p. 1292, secondo cui «il compito di attuare l'obbligo vaccinale non compete al giudice, perché spetta all'autorità sanitaria esercitare la discrezionalità amministrativa e tecnica che le compete in ordine all'attuazione dei trattamenti sanitari obbligatori, rilasciando, eventualmente, esoneri dall'obbligo».

²⁰ Per una disamina delle diverse ipotesi ricostruttive della situazione giuridica soggettiva sottesa, cfr., in particolare, ONIDA, *Contributo ad un inquadramento giuridico del fenomeno delle obiezioni di coscienza*, cit., p. 241 e ss.; PUGIOTTO, voce *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, cit., p. 240 e ss.; PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, cit., p. 86 e ss.

²¹ In questa direzione, v. A. PUGIOTTO, *Alcuni problemi di tutela giurisdizionale in tema di obiezione di coscienza al servizio militare*, in *La tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali* a cura di L. Carlassare, Padova, 1988, spec. p. 134 e ss.



diritto soggettivo²²; secondo altri ancora, ed in maniera particolarmente significativa, la fattispecie in esame non potrebbe essere, invece, inquadrata in nessuna delle due categorie formali ora esposte, attesi i tanti chiaroscuri tra le due suddette categorie, a partire dalla nota decisione n. 500 del 1999²³.

La concezione del diritto soggettivo pare aver finito con il prevalere, in seguito alle decisioni della Corte Costituzionale²⁴, cui, in parte, si è fatto cenno. In particolare, la citata decisione n. 164 del 1985 ha definitivamente affermato la netta distinzione tra il dovere di «difesa della patria» ed «il servizio militare obbligatorio».

Meno problematica è, invece, la natura di diritto soggettivo potestativo «sostanziale» che connota l'obiezione all'interruzione di gravidanza, in quanto espressamente qualificata, in tal senso, dal legislatore, esercitabile attraverso una semplice dichiarazione²⁵.

²² In questa diversa prospettiva, v. G. ANZANI, *La natura giuridica dell'obiezione ed i poteri della commissione ministeriale (sent. n. 16/1985 del Consiglio di Stato, Ad. plen.)*, in *Obiezione di coscienza al servizio militare – profili giuridici a prospettive legislative*, Padova, 1989, p. 63 e ss.

²³ Ci si riferisce a S. LARICCIA, *Coscienza e libertà*, Bologna, 1989, p. 110 e ss. E' noto ed acceso il dibattito nell'ambito delle categorie generali del diritto soggettivo e dell'interesse legittimi, ed nella direzione, sempre più intensamente sostenuta, del venir meno di una netta linea di demarcazione tra le due suddette categorie, a discapito della seconda.

²⁴ Si tratta di Corte cost. sent. n. 409 del 1989, cit. Ma già con la precedente sent. n. 164 del 1985, in *Giur. cost.*, 1985, I, c. 2013 e ss., con commento di A. PUGIOTTO, *L'obiezione di coscienza al servizio militare tra l'immobilismo del legislatore e le accelerazioni della giurisprudenza*, la Corte cost. aveva rimarcato la netta distinzione tra servizio militare obbligatorio e dovere di fedeltà. Si aggiunga, anche Corte Cost., sent. n. 113 del 1986, in *Giur. cost.*, 1986, I, c. 1822 e ss., con commento di A. PUGIOTTO, *L'obiezione di coscienza nuovamente davanti alla Corte costituzionale: ancora una sentenza lungimirante*. Altre significative decisioni intervenute in materia e meritevoli di essere segnalate, nella prospettiva ermeneutica di cui nel testo, sono Cfr. Cons. di Stato., Ad plen., n. 16 del 1985, in *Giur. it.*, 1985, III, c. 1391 e ss., con commento di R. VENDITTI, *Valutazione dei motivi dell'obiezione e reiezione della domanda di ammissione al servizio militare*; e Pretura di Chivasso, ord. 15.3.1983, citata da PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, cit., p. 83 e ss.

²⁵ Cfr. la legge n. 70 del 1994, art. 3. In argomento, cfr. G. DALLA TORRE, *Diritti dell'uomo e ordinamenti sanitari contemporanei: obiezione di coscienza o opzione di coscienza? in Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti* a cura di B. Perrone, Milano, 1992, p. 291 e ss. In materia di diritti soggettivi perfetti, com'è noto, si manifesta una ulteriore significativa distinzione nell'ambito specificamente dei diritti soggettivi potestativi, precisamente tra diritti soggettivi potestativi di natura giudiziale e quelli di natura sostanziale. Un caso appare di particolare interesse, ossia la natura del diritto alla separazione personale ed al divorzio dei coniugi. In proposito, si auspica un intervento legislativo che riformi la materia nel senso della diversa qualificazione del suddetto diritto da potestativo da esercitarsi necessariamente in giudizio a sostanziale. Nel senso, cioè, che, essendo condiviso che il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale è solo il presupposto oggettivo dell'intollerabile convivenza e che l'altro coniuge non può

Ancora una volta, quindi, la laicità può essere giusto simbolo di libertà e tolleranza e, al contempo, fondamentale strumento di equilibrio tra le inevitabili tensioni dell'ideologia e della politica.

Con specifico riferimento all'argomento qui in indagine, delle obiezioni di coscienza, sembra, pertanto, potersi, osservare come nell'ambito di uno Stato Laico possa, allora, essere attribuito valore prevalente alla «libertà di coscienza», da considerarsi «valore giuridico fondamentale» di civiltà²⁶.

Anche per ovvie ragioni di sintesi, non mi soffermo sulla problematica dell'esercizio del diritto di obiezione che ha assunto drammatica rilevanza nell'ambito del tema della fine della vita umana o, se si preferisce, nell'ambito dei «diritti di fine vita». La molteplicità dei profili di indagine non consente, difatti, neppure di effettuare un breve cenno²⁷.

4. – Dalle riflessioni che precedono emerge un quadro assai vario e frastagliato in materia di «obiezioni di coscienza», e l'assenza, inoltre, non

opporsi alla separazione o al divorzio, risultando il suo dissenso irrilevante, tanto vale attribuire ai coniugi il potere di sciogliere il vincolo senza la necessità del giudizio (che potrà proseguire per le condizioni della separazione e del divorzio) ma attraverso una semplice dichiarazione unilaterale di volontà da rendersi innanzi ad un pubblico ufficiale atto a riceverla (si ritiene, il notaio). Per questa prospettiva evolutiva, cfr. A. PROTO PISANI, *La crisi coniugale tra contratto e giudice*, in *Foro it.*, 2008, IV, c. 161 e ss.

²⁶ Cfr. STRAND - STEIN, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, trad. it., Milano, 1981, spec. p. 71 e ss.; WIEACKER, *Sulle costanti della civiltà giuridica europea*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1986, p. 8 e ss.; POLANYI, *La libertà in una società complessa*, Torino, 1987, 183 e ss.; VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale*, in *Studi giuridici in memoria di F. Vassalli*, II, Torino, 1960, p. 163 e ss.; HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, trad. it., Bari, 1977, p. 1 e ss.; BOBBIO, *Politica e cultura*, Torino, 1974, rist., p. 1 e ss.; BARCELLONA, *Complessità e questione democratica*, in *Democrazia e diritto*, 1987, p. 15 e ss.

²⁷ In argomento, rinvio ad alcune riflessioni svolte in *Le laicità e le identità nella recente giurisprudenza italiana*, cit., pp. 479 e ss. A titolo esemplificativo, si considerino, difatti, le implicazioni che possono derivare dal rifiuto da parte dell'operatore sanitario di interrompere la prestazione di cura, dovendosi, poi, distinguere l'eutanasia «attiva» da quella «passiva». In tale prospettiva, si manifesta anche la complessa questione del bilanciamento tra l'obbligatorietà del trattamento sanitario ed i diritti di autodeterminazione del paziente, ponendosi la controversa questione dell'ammissibilità o meno di un «diritto di morire» o di «eutanasia», che evoca il *Totenrecht* tardo ottocentesco tedesco, «nel segno dell'antimaterialismo filosofico e della ribellione al positivismo giuridico» (così, RESCIGNO, *La fine della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 634 ss., cui si rinvia anche per ogni opportuno approfondimento di natura bibliografica). Le applicazioni di un simile finale diritto sono note, si ricordino i tragici casi «Englaro», «Welby», «Terry Schiavo». In merito ai «diritti di fine vita», si ricordi anche quanto in precedenza indicato in riferimento alla manifestazione di volontà dei «testimoni di Geova» circa il rifiuto delle emotrasfusioni.



solo di una disciplina organica ed unitaria, ma, in molte occasioni, l'assenza di previsione normativa²⁸.

Il che pone all'interprete un primo problema di ordine generale, ovvero se l'esercizio dell'obiezione di coscienza sia da considerarsi legittima anche in assenza di legittimazione normativa²⁹.

Al quesito, come posto, potrà essere data risposta affermativa, nel senso, cioè, del potere riconosciuto al singolo di esercitare l'«obiezione», ove questa rappresenti effettiva manifestazione di «libertà di coscienza».

Se, difatti, il fondamento dell'obiezione di coscienza è la libertà di coscienza³⁰, è evidente che anche la relativa legittimazione normativa non possa che essere ricercata nell'ambito dei valori ordinanti dell'Ordinamento.

Ricollegare l'obiezione alla libertà individuale di coscienza vale ad affermare la precisa scelta effettuata in Costituzione circa la ferma – secondo molti, preminente – attribuzione dei «diritti fondamentali di libertà» (artt. 2 e 3 Cost.), genericamente e comunemente raggruppati e definiti in termini di «diritti di autodeterminazione».

Così intesa la libertà individuale di coscienza diventa utile strumento di espressione della dignità della persona e di bilanciamento con i doveri e le responsabilità imputabili all'individuo³¹.

²⁸ Il tema è destinato ad assumere proporzioni ancora maggiori, investendo, più in generale, anche la tematica della portata del principio di legalità nell'ambito del diritto civile. In argomento, cfr. P. PERLINGIERI, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 1, p. 164 ss. L'a. pone in significativa evidenza «la crisi della statualità del diritto, ricollegabile, tra l'altro, al contributo normativo del diritto comunitario e, a livello nazionale, al decentramento dell'attività legislativa», che «si traduce in una nuova sovranità diffusa». Prosegue, poi, l'a. (p. 192), «in tema di legalità costituzionale, sarebbe di estremo interesse valutare ruolo e funzione della riserva di legge, alla quale i civilisti prestano da sempre scarsa considerazione. Sarebbe utile, in particolare, passare in rassegna quelle con rilevanza civilistica contenute nella prima parte della Costituzione per verificarne la funzione e la rispondenza con la tradizionale distinzione tra riserve assolute, relative e rinforzate, oramai acquisita dalla dottrina pubblicistica».

²⁹ In questi termini, seppure con specifico riferimento alla complessa tematica delle «vaccinazioni obbligatorie», v., più di recente, ALPINI, «*Vaccinazioni obbligatorie*» e «*obiezione di coscienza*», cit., p. 1047.

³⁰ Cfr. Corte Cost., 18.7.1989, n. 409, in *Giur. Cost.*, 1990, p. 1711; Corte Cost., 24.4.1986, n. 113, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1489; In dottrina, in aggiunta agli autori citati in precedenza, cfr. V. TURCHI, *Obiezione di coscienza*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XII, Torino, 1995 (rist. 2002), p. 519 ss.; R. BERTOLINO, *Obiezione di coscienza I) Profili teorici*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990, p. 1 ss.; P. MONETA, *Obiezione di coscienza II) Profili pratici*, ivi, p. 1 ss.; G. BAGNETTI, *Obiezione di coscienza III) Profili comparativi*, ivi, p. 1 ss.; F.C. PALAZZO, *Obiezione di coscienza*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 539 ss.; A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, X, Torino, 1995 (rist.), p. 240 ss.

³¹ Cfr. Corte Cost., n. 467 del 1991, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1991-1992, p. 51 ss.; Corte Cost., 8.10.1996, n. 334, in *Giur.*

Un bilanciamento, questo, di particolare difficoltà e complessità.

In effetti, in uno Stato democratico e multiculturale, il diritto di obiezione può svolgere una funzione di bilanciamento «il più possibile ragionevole»³².

Non pare, difatti, doversi dimenticare che l'obiezione di coscienza, in termini di diritto di obiezione, viene comunemente definita come potere del singolo di opporre il «rifiuto» di adempiere ad un obbligo o dovere giuridico, non in quanto se ne contesti la «giuridicità» o la «legittimità», bensì in quanto non si condivide, se si vuole sotto il profilo etico o morale, detto obbligo o comando giuridico³³.

Comprensibili le perplessità e le opposte ragioni ad una simile controversa e parziale conclusione, evocando la *vexata questio* del rapporto tra diritto e morale, essendo innegabile che qualsiasi imperativo giuridico contiene in sé un che di morale. Sicuramente le norme costituzionali, in quanto precettive di valori della persona, non possono essere disgiunte dal loro contenuto «morale».

In questa direzione, il diritto di obiezione di coscienza, manifestazione del valore di libertà di coscienza, può, in effetti, essere valutato alla stregua della «costituzionalizzazione della persona»³⁴.

Per intenderci meglio, l'obbedienza – nell'ambito di un Ordinamento effettivamente democratico – deve intendersi rivolta non al comando giuridico astrattamente adottato, bensì ai valori che quella norma intende esprimere³⁵. Se si vuole e semplificando: obbedienza al valore e non alla norma!

In tal senso, si è subito sopra esposto di «valori condivisi» e liberamente secondo «ragionevole» coscienza.

Come accennato sopra, difatti, l'obiezione pone in sé una questione di bilanciamento, specialmente in quei casi in cui più valori possono venire in gioco, come di frequente accade quando si confrontano valori di pari rango costituzionale. Per questa ragione si è adoperata la locuzione di «ragionevole coscienza», a volere, cioè, sottolineare che l'esercizio del diritto di obiezione non deve essere «irragionevole».

Cost., 1996, p. 2919. In dottrina, in particolare, G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Roma, 1992, p. 101 ss.; R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione*, Torino 1994, pp. 16 e ss.; TURCHI, *op. ult. cit.*, p. 60 ss.

³² A. ALPINI, «*Vaccinazioni obbligatorie*» e «*obiezione di coscienza*», cit., p. 1048.

³³ Cfr., F. VIOLA, *L'obiezione di coscienza come diritto*, in *Pers. der.*, 2009, n. 61, p. 53 ss.

³⁴ In tal senso, G. CAPOGRASSI, *Obbedienza e coscienza* (1950), in *Opere*, V, Milano, 1959, p. 197 ss.; in termini, F. D'AGOSTINO, *L'obiezione di coscienza come diritto*, in *Iustitia*, n. 62, 2009, p. 177 ss.

³⁵ Cfr. VIOLA, *op. cit.*, p. 175; nonché A.E. GALEOTTI, *Tolleranza, neutralità e obiezione di coscienza*, in G. PAGANINI e E. TORTAROLO, *Pluralismo e religione civile*, Milano, 2004, p. 230 ss.



Per quanto, questo della «ragionevolezza» sia un concetto di incertissimo statuto giuridico, come è ampiamente noto³⁶.

Alla luce delle brevi riflessioni che precedono, e nella dichiarata prospettiva di un ragionevole bilanciamento tra diritti di obiezione e imperativi giuridici, oggi più che in passato si rende necessaria un'ampia «mediazione tra fedi, convinzioni, opinioni, norme e concrete situazioni»³⁷, mettendo da parte, per quanto possibile e giusto, le proprie personali convinzioni.

5. – Un profilo teorico ed applicativo particolarmente significativo e controverso dell'obiezione di coscienza, rimasto in ombra nell'indagine proposta, è quello dell'obiezione di coscienza all'aborto, oggetto, com'è noto, di specifica previsione legislativa.

In linea di prima approssimazione, come in parte accennato, il diritto di obiezione di coscienza può essere identificato nel rifiuto di adempiere ad un obbligo o dovere giuridico, non condividendosi il contenuto del comando giuridico secondo proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. Rifiuto che, com'è noto, non è privo di conseguenze sul piano giuridico, esponendo chi obietta a possibili conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale. In questa direzione, quello di obiettore può essere anche considerato in termini di *status* giuridico, in quanto punto di riferimento per l'applicazione di determinate discipline.

La triste ipotesi dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) riguarda, in particolare, l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza da parte del medico ginecologo ed è espressamente prevista, come accennato, dalla legge n. 194 del 1978, all'art. 9.

³⁶ In argomento, basti rinviare a S. PATTI, *La ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2012, p. 7 ss. L'insigne a. così introduce la Sua *Lectio magistralis* tenuta presso l'Università Suor Orsola di Napoli: «il tema della ragionevolezza è molto attuale tra i giuristi e un attento civilista, dopo avere ricordato che il criterio di ragionevolezza «sta oramai diventando la bussola interpretativa di orientamento per qualsiasi operazione applicativa, posto che vengono dichiarate costituzionalmente illegittime norme che appaiono intrinsecamente irragionevoli», si è chiesto se lo stesso criterio non possa servire a negare in radice una limitazione, in materia di inadempimento (e di alternativa tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) che non ha più ragione di essere»; prosegue l'a., «la ragionevolezza viene quindi invocata quale strumento per individuare la soluzione più adatta ai tempi e alle circostanze, più logica e rispondente alle esigenze economico-sociali del momento, senza eccessive preoccupazioni di conformità della soluzione incentrata sul dato positivo e di obbedienza alle regole di interpretazione della legge». All'a. si rinvia anche per ogni ulteriore opportuno riferimento giurisprudenziale e bibliografico.

³⁷ Si cfr. ZAGREBELSKI, *Contro l'etica della verità*, Roma-Bari, 2008, p. 3 e ss., che non manca di denunciare, il pericolo di una «forza anti-democratica della verità».

Secondo la previsione normativa, il medico può divenire obiettore in qualsiasi momento, ma a condizione che non sia parte attiva in nessuna fase relativa ad una procedura di IVG, altrimenti lo «*status*» di obiettore decade.

Molte problematiche possono derivare dal legittimo esercizio del diritto di obiezione, a cominciare da quelle relative all'«interruzione di un pubblico servizio» al quale sarebbe obbligato il S.S.N., come pure in diverse occasioni non si è mancato di rilevare, seppure in maniera non del tutto ineccepibile. E' il caso, ad esempio, concretamente verificatosi ed in numerose ipotesi di esercizio «collettivo» da parte dell'intero personale di strutture ospedaliere a ciò deputate. In simili frequenti ipotesi è stato discutibilmente imposto al S.S.N. l'obbligo di assicurare il servizio, ad esempio, tramite trasferimenti di personale «non obiettore»³⁸. Altra frequente e molto problematica ipotesi è, poi, quella dell'intervento abortivo da parte del medico in caso di necessità. Nel qual caso si è rilevata l'impossibilità per il medico di rifiutarsi di intervenire, qualora la donna sia in pericolo di vita (tristemente noto è il caso della paziente che giunge in Pronto Soccorso con una grave emorragia conseguente ad un aborto clandestino).

Così, come pure, è fatto divieto al S.S.N. di selezionare il personale in fase concorsuale in base al suo *status* giuridico in merito all'obiezione di coscienza.

Le problematiche, sinteticamente espone, ed altre ancora, sono state oggetto di un recente convegno in materia di «obiezione di coscienza in Italia. Proposte giuridiche a garanzia della piena applicazione della legge 194 sull'aborto»³⁹.

³⁸ In argomento, v. T.A.R. Bari Puglia sez. II, 14 settembre 2010, n. 3477, in Giur. cost. 2011, 2, 1995, secondo cui «la presenza o meno di medici obiettori nei Consultori è assolutamente irrilevante, posto che all'interno di tali strutture non si pratica materialmente l'interruzione volontaria della gravidanza per la quale unicamente opera l'obiezione ai sensi dell'art. 9 comma 3 l. n. 194 del 1978, bensì soltanto attività istruttorie e consultive che esulano dall'iter abortivo e che, pertanto, anche il medico obiettore è tenuto ad espletare». Inoltre, pure significativa è, Pretura Bari 07 maggio 1990, in Giur. it. 1993, I, 2, 548, secondo cui «l'obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria di maternità attiene alla persona nel ruolo di operatore sanitario e non limita una eventuale volontà abortiva del medico obiettore nella sua vita privata».

³⁹ Promosso dall'AIED (Associazione Italiana per l'Educazione Demografica) e dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, ha come obiettivo quello di presentare al governo e alle regioni delle proposte giuridiche per far sì che il diritto dei medici ad obiettare e il diritto delle donne ad interrompere la gravidanza possano essere equamente garantiti. Il Convegno si è tenuto presso il Palazzo del Senato, il 22.5.2012.



Anche la data scelta per il convegno appare significativa (il 22.5.2012), atteso che segna il 34° anniversario dell'entrata in vigore della legge 194/78. Il dibattito in materia appare oggi sentito anche per effetto dell'impulso che deriva da alcune recenti deliberazioni dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel tentativo di assicurare un bilanciamento quanto più effettivo ed equilibrato tra il diritto di esercitare l'obiezione di coscienza, quale espressione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ed il diritto di ogni individuo di ricevere dallo Stato le cure mediche ed i trattamenti sanitari legali.

In questa sede, non ci si può che limitare soltanto ad un breve cenno ad una fattispecie di obiezione di coscienza ampiamente approfondita sia in dottrina che in giurisprudenza nella direzione di assicurare al personale medico il diritto di non prendere parte, appunto, alle pratiche abortive⁴⁰.

Appare significativo rilevare che proprio l'ambito sanitario, ed in particolare, quello della bioetica, è attualmente il terreno di ricerca più fecondo in materia di contenuto, limiti e conseguenze dell'esercizio del diritto di obiezione di coscienza. Ciò è ovvia conseguenza degli altissimi valori in gioco: salute e vita della donna e salute e vita dell'embrione, poi, feto⁴¹.

Così come pure appare evidente che il ricorso all'obiezione di coscienza non pare neppure potere essere considerato alla stregua di una panacea in grado di risolvere, *sic et simpliciter*, ogni complessa questione di bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale nel senso indicato.

Allora è, forse, condivisibile quella prospettiva euristica per la quale, in presenza di valori primari ed irrinunciabili, quale, il diritto alla vita, l'obiezione di coscienza potrà essere esercitata, in quanto

meritevole di massima considerazione è la libertà di coscienza individuale⁴².

Una problematica innovativa in materia di aborto e obiezione di coscienza può, poi, essere individuata con riferimento alla possibilità di ricorrere al c.d. "aborto farmacologico"⁴³.

Com'è noto sono utilizzati due distinti farmaci, che determinano due diverse circostanze.

Il primo, è la pillola RU 486, ed è specificamente abortivo, inducendo l'eliminazione della mucosa uterina e dell'embrione che vi sia annidato. Per tali motivi e per le competenze necessarie alla sua somministrazione e al controllo dei suoi effetti, l'uso di questo farmaco in Italia è stato "ospedalizzato", e non ne è consentita la vendita al pubblico nelle farmacie.

Il secondo, è il *levonorgestrel* (*Norlevo*), meglio noto come "pillola del giorno dopo". In questo caso il farmaco viene assunto dopo rapporti sessuali "non protetti", e può provocare alternativamente o il semplice blocco dell'ovulazione, inibendo così la fecondazione ed agendo più propriamente come contraccettivo, se somministrato nella fase preovulatoria; oppure può agire sulla cellula uovo fecondata, impedendone l'impianto nell'utero, se l'ovulazione è già avvenuta al momento dell'assunzione⁴⁴. In questo caso, «l'effetto, in quest'ultimo caso, è quello di sopprimere l'embrione»⁴⁵.

A tal riguardo, si rilevi, difatti, che «da un lato, infatti, il farmacista, come ogni altro professionista, deve sempre agire secondo scienza e coscienza; dall'altro egli ha l'obbligo di "spedire" qualsiasi ricetta medica regolarmente compilata. Lo stesso va detto per il medico che si trovi a doverlo

⁴⁰ Cfr. G. DALLA TORRE, Diritti dell'uomo e ordinamenti sanitari contemporanei: *obiezione di coscienza o opzione di coscienza?*, in B. PERRONE, *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, Milano, *Vita e Pensiero*, 1992, p. 290 e ss.; V. TURCHI, *Obiezione di coscienza*, cit., p. 538 ss. Per un esame comparativo delle legislazioni in materia di obiezione di coscienza all'aborto, cfr. R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, Giappichelli, 19982, 247 ss.; R. NAVARRO VALLS-J. MARTÍNEZ TORRÓN, *Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, con la collaborazione di R. PALOMINO e V. TURCHI*, Torino, Giappichelli, 1995, 101 ss.; cfr. pure, ancorché di più antica data, F. STELLA, *L'obiezione di coscienza del sanitario nelle legislazioni europee*, in *Rivista italiana di medicina legale*, VII, 1985, 444 ss.

⁴¹ Si considerino, a titolo esemplificativo, i diversi orientamenti etici rappresentati dagli approcci *pro choice* o *pro life*, in relazione ai quali v. F. FRENI, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Milano, 2000, p. 153 ss.

⁴² In argomento v., in maniera particolarmente significativa, V. TURCHI, *L'obiezione di coscienza nell'Evangelium vitae*, in *Iustitia*, XLIX, 1996, 355.

⁴³ In argomento, v. V. Turchi, in *Dir. famiglia* 2008, 03, 1436

⁴⁴ Cfr. G. BONI, *Il dibattito sull'immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull'obiezione di coscienza*, in questa *Rivista*, XXX (2001), 680-681; M. CASINI, M.L. DI PIETRO, *La commercializzazione del Norlevo: dal decreto n. 510/2000 del 26 settembre 2000 del Ministro della sanità alla sentenza n. 8465/2001 - 12 ottobre 2001 del Tar Lazio, ibidem*, XXXI (2002), 429-434; M.L. DI PIETRO, M. CASINI, A. FIORI, R. MINACORI, L. ROMANO, A. BOMPIANI, *Norlevo e obiezione di coscienza*, in *Medicina e morale*, LIII (2003), 411 ss.

⁴⁵ Così, il COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Identità e statuto dell'embrione umano*, documento approvato il 27.6.1996 e presentato al Parlamento il 12.7.1996, in *Il Regno. Documenti*, XLI (1996), punto 3, 476. Cfr., inoltre, il successivo parere del medesimo Comitato su *Ricerche utilizzando embrioni umani e cellule staminali*, dell'11.4.2003, nel sito <http://www.governo.it/bioetica/testi/110403.html>, il quale al punto 2 dichiara che "gli embrioni umani sono vite umane a pieno titolo".



prescrivere.»⁴⁶. A tal proposito, secondo parere del Comitato Nazionale per la Bioetica al medico va sempre riconosciuto "il diritto di appellarsi alla "clausola di coscienza", dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l'astensione"⁴⁷.

Né in contrario sembra poter valere la circostanza che «l'effetto abortivo rappresenti (nel caso del *Norlevo*) solo un'eventualità nell'azione del farmaco può esimere la coscienza di chi si trovi a dover fornire la "spedizione" della relativa ricetta: colui che assume il principio di inviolabilità della vita come valore esigente ed essenziale non può ammettere neppure l'eventualità (pur sempre in concreto verificabile) di partecipare alla eliminazione di un essere umano». Difatti, «nell'ipotesi descritta, paiono pertanto ricorrere certamente i presupposti atti a legittimare anche l'obiezione di coscienza del farmacista, quantomeno in virtù di un'estensione analogica delle disposizioni sull'obiezione di coscienza all'aborto, ed in applicazione dei principi di rispetto della coscienza e di tutela della vita umana "dal suo inizio"⁴⁸, come, peraltro, espressamente afferma l'art. 1 della legge sull'interruzione della gravidanza (la 194 del 1978).

Non può neppure non considerarsi, difatti, che «l'obiezione all'aborto non può essere ritenuta norma eccezionale del sistema giuridico, costituendo invece l'aborto eccezione rispetto al principio di tutela della vita: perciò la normativa sull'obiezione di coscienza rappresenta un'eccezione all'eccezione (l'aborto) e quindi un ritorno alla regola (il diritto alla vita)⁴⁹.

Nessun dubbio, difatti, pare sussistere in relazione alla natura di diritto costituzionalmente riconosciuto dell'obiezione di coscienza, secondo i dettami anche della Corte costituzionale, di cui si è ampiamente riferito nelle pagine che precedono.

Infine, si osservi che è, invece, «da porre, invece, in dubbio la legittimità di aver introdotto, con la

commercializzazione del *Norlevo*, una forma abortiva non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di stretto controllo pubblico circa le condizioni necessarie per ammettere l'aborto, stabilite dalla legge 194/1978, la quale prevede anche tutta una serie di attività doverose in favore della vita del concepito, a tutela della maternità e dissuasive dell'aborto che vengono omesse nel caso di somministrazione di tale farmaco»⁵⁰.

Appare evidente come le problematiche in materia di obiezione di coscienza e aborto siano solo state accennate in questa sede, necessitando di ben altro approfondimento, a cominciare dai legami con quelle derivanti dal fenomeno assai discusso della procreazione medicalmente assistita, in particolare da quella *in vitro*, per continuare con la «mappatura del codice genetico», con la clonazione, la sperimentazione ed al trattamento degli embrioni.



* *Professore Ordinario*
Istituzioni di Diritto Romano,
Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Napoli "Federico II";
Avvocato;
Presidente Scienza & Vita Napoli

⁴⁶ TURCHI, *op. ult. cit.*; nonché, MANFRINI, *L'obiezione farmaceutica*, in B. PERRONE, a cura di, *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, cit., 375; cfr. pure G. DALLA TORRE, *Diritti dell'uomo e ordinamenti sanitari contemporanei: obiezione di coscienza o opzione di coscienza?*, cit., 298 ss.; C. CASINI, *Parere su: Norlevo. L'obiezione di coscienza dei farmacisti*, in *Medicina e morale*, LI (2001), 973 ss.

⁴⁷ COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Nota sulla contraccezione d'emergenza*, 28.5.2004, in http://www.governo.it/bioetica/testi/contraccezione_emergenza.pdf

⁴⁸ TURCHI, *op. cit.*

⁴⁹ Cfr. TURCHI, *op. cit.*, che fa, altresì, riferimento a L. LOMBARDI VALLAURI, *Bioetica, potere, diritto*, cit., 76-77; G. BONI, *Il dibattito sull'immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull'obiezione di coscienza*, cit., 705-706; *contra*, G. DI COSIMO, *I farmacisti e la "pillola del giorno dopo"*, cit., 143; V. PACILLO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato*, cit., 213-214 e 217.

⁵⁰ TURCHI, cit. Di diverso avviso il T.A.R. del Lazio, Sez. I bis, 12.10.2001 n. 8465, in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, XXVII (2001), 3117 ss., ha invece ritenuto che il decreto ministeriale 26.9.2000 n. 510, di autorizzazione alla commercializzazione della specialità medicinale "Norlevo" non contrasta con la legge n. 194 del 1978, "poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all'innesto dell'ovulo fecondato nell'utero materno. Detta evenienza resta sottratta alla regolamentazione dettata dalla legge richiamata" (*ivi*, 3120; manifesta, peraltro, la contraddittorietà tra gli asseriti effetti "contraccettivi" ed il successivo richiamo all'entità "ovulo fecondato"). Lo stesso giudice ha, d'altronde, ritenuto illegittimo il medesimo decreto di autorizzazione nella parte in cui il foglio illustrativo del farmaco, "pur in presenza di differenziati orientamenti etici e religiosi circa il momento iniziale della vita umana, omette di informare adeguatamente la donna sull'idoneità del farmaco ad impedire l'impianto dell'ovulo fecondato, meccanismo d'azione che va considerato abortivo per chi ritiene che la gravidanza abbia inizio a partire dalla fecondazione" (*ivi*, 3118, dalla massima). Su tale pronuncia, cfr. M. CASINI, M.L. DI PIETRO, *La commercializzazione del Norlevo: dal decreto n. 510/2000 del 26 settembre 2000 del Ministro della sanità alla sentenza n. 8465/2001 - 12 ottobre 2001 del Tar Lazio*, cit., 428 ss.



EMBRIONI CRIOCONSERVATI | L'adozione per la nascita: possibilità di vita

COMPITO DEL PRINCIPIO VITA È ANCHE LOTTARE CONTRO INGIUSTIZIE INSANABILI

di Marianna Gensabella Furnari*

L principio vita è un principio etico forte: severo ed esigente per un verso, generoso ed espansivo per l'altro. Esige il rispetto e la difesa della vita, imponendo "no" difficili da accettare, perché negano desideri e portano con sé sofferenze. Dietro quei "no" sta il grande "sì" che accoglie la vita "così come è", senza guardare alla sua qualità, alle capacità che possono renderla più o meno accettabile: l'accoglie e insieme la promuove, se ne prende cura, cercando di renderle sempre più bello e buono l'abitare la terra.

Questo doppio volto del principio vita è tanto più manifesto quanto più debole è la vita umana con cui si confronta. "Fiocchi di neve": la metafora con cui negli Stati Uniti è stato avviato nel 1997 il primo programma di adozione degli embrioni sovranumerari crioconservati rende bene la fragilità della loro vite sospese. Chiamati con forza alla vita da un desiderio insistente di procreazione, abbandonati nel ghiaccio dopo che quel desiderio è stato soddisfatto con altri embrioni, o è venuto meno per altri motivi.

Considerato numero tra i numeri, ogni embrione crioconservato è però vita umana che esige rispetto e cura. Il principio vita orienta qui la bioetica in modo stringente. Dal momento che l'embrione umano è "uno di noi", come recita il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) *Identità e statuto dell'embrione umano* del 22 giugno 1996¹, non è possibile, come è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 18 ottobre 2011, "usarlo". Poiché fin dalla fecondazione è avviato il processo di sviluppo dell'essere umano, vale anche per lui l'imperativo kantiano di considerarlo sempre anche come fine e mai solo come mezzo. E' evidente che la prima applicazione di tale imperativo è la tutela del diritto alla vita, in questo caso, il diritto alla nascita.

E' questo l'orientamento che ha condotto il CNB nel parere *Adozione per la nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (P.M.A.)* del 18 novembre 2005 a sostenere quasi all'unanimità la liceità dell'adozione

per la nascita per gli embrioni crioconservati (APN). Anche per l'embrione non più voluto dai genitori biologici si realizzerebbe lo stato di abbandono che consente e, direi di più, chiede l'adozione: unica speranza di essere sottratto ad un destino che ha come alternative al congelamento *sine die* o l'estinzione o la sperimentazione, nel caso si trovino i criteri scientifici per accertare la non viabilità (vedi il parere del CNB, *Destino degli embrioni derivanti da procreazione medicalmente assistita e non più impiantabili*, 26 ottobre 2007). Nell'uno e nell'altro caso, pur essendo intenzionalmente chiamato alla vita, l'embrione si troverebbe nella situazione paradossale di dover morire senza mai essere nato (CNB 2005).

Se si legge attentamente il parere del 2005 nella sua interezza si vede però come la quasi unanimità per il sì raggiunta sul testo lasci spazio ad una divisione sulle motivazioni che emerge nelle postille: qui mentre alcuni componenti sottolineano il significato del termine "adozione", altri prendono le distanze sostenendo la necessità di parlare invece di "donazione".

La *vexata quaestio* dell'identità e dello statuto dell'embrione, punto di partenza della questione etica del destino degli embrioni crioconservati, riemerge qui nel suo nucleo essenziale: l'embrione è un "qualcuno" che si può adottare o è un "qualcosa" che si può donare? Che si "possa", d'accordo, ma quale è il senso etico-ontologico sotteso da questo "licet"?

Questa domanda segna anche il doppio modo in cui si può intendere l'intera questione e spiega anche le perplessità che alcuni bioeticisti hanno in merito.

Se ci spostiamo dal protagonista centrale ai coprotagonisti della vicenda, i genitori adottivi, e in particolare la donna, vediamo come vi sia qui, nell'alternativa adozione/donazione, il discrimine che rende la questione simile o radicalmente dissimile dalla FIVET eterologa e dalla maternità surrogata.

L'adozione prima della nascita, come leggiamo nel parere del CNB del 2005, "viene incontro ad una motivazione profonda della donna che è quella di vivere l'esperienza della gravidanza e del parto che fanno della simbiosi madre-figlio un tratto della vita ricco di interrelazioni fisiche nonché psicologiche rilevanti ed uniche". Un'esperienza che è "labor", fatica, dolore e gioia insieme, che implica il movimento del fare spazio alla vita dell'altro, al corpo dell'altro, e insieme la percezione di appartenenza di quella vita che matura nel "proprio" corpo.

¹ Tra l'altro troviamo nel parere già una prima presa di posizione del CNB a favore della presa in carico da parte del diritto del destino degli embrioni sovranumerari: "Il Comitato ritiene che il rispetto della vita dell'embrione debba avere la priorità rispetto ad altri valori e che, pertanto, debbano essere definiti strumenti giuridici idonei a garantire agli embrioni in soprannumero una possibilità di vita e di sviluppo" (Par.9.2).



La donna che si rende disponibile all'APN fa una scelta radicalmente diversa dal punto di vista etico rispetto alla maternità surrogata: non c'è una strumentalizzazione del proprio corpo, a titolo gratuito o no, per un progetto procreativo di altri: quasi un affitto, un prestito per il tempo necessario alla gestazione. Nell'adozione per la nascita la donna "vive" il suo corpo come ciò che le consente di accogliere una vita che c'è già, sia pure allo stato iniziale, frutto di un progetto di procreazione di altri: un progetto interrotto, che viene ripreso e portato avanti, mettendo a disposizione non solo il proprio amore, il proprio impegno di cura per la vita del figlio che verrà, come la madre adottiva, ma anche il proprio grembo. Proprio per questa radicale differenza dalla maternità surrogata, la donna che diviene madre nell'adozione per la nascita, vive in modo particolarmente intenso l'ambivalenza che appartiene all'esperienza del materno. Si mette a disposizione, sapendo che il figlio non le appartiene, che è geneticamente figlio di altri: diventa quindi paradigma di una maternità che accoglie la "vita altra" come è sempre la vita di ogni figlio, sia o no generato da noi. Potremmo dire, parafrasando Sarah Ruddick, che tutte le madri sono madri adottive (*Il pensiero materno*, red edizioni 1993), non solo perché adottano alla nascita, ma perché adottano "per la nascita". La donna che sceglie l'APN è anche però, probabilmente come ogni madre, colei che vuole un figlio "suo": ricerca una sostituzione parziale del legame genetico proprio della genitorialità naturale, attraverso il legame "fisico" della gravidanza. E' il senso sotteso nelle pubblicità dell'APN che troviamo sui siti di alcuni centri per l'infertilità di Paesi in cui tale pratica è consentita: l'adozione dell'embrione appare più una donazione di un materiale biologico che passa dai genitori al centro, dal centro ad altri aspiranti genitori che possono così realizzare il desiderio di "avere" un figlio. Si configura qui qualcosa di simile alla FIVET eterologa? Non proprio: mentre in quest'ultima i genitori sono in posizione asimmetrica, dal momento che solo uno dei due è genitore biologico e sociale, nell'APN entrambi sono esclusi dal legame genetico, entrambi condividono un progetto di adozione per la nascita. La contraddizione che è presente nella FIVET eterologa, la valorizzazione del legame genetico che porta a preferirla all'adozione e d'altra parte la svalutazione-rinuncia ad esso da parte di uno dei due componenti della coppia parentale, è assente nell'APN. Tuttavia, il legame fisico della gravidanza e del parto avvicina la posizione della madre adottiva a quella della madre naturale, fino quasi a confonderla nell'immaginario: l'assenza del legame genetico è in parte sanata dal passaggio attraverso il *bios* del corpo materno. E' questo il "di più" dell'APN rispetto all'adozione – nel doppio senso del corrispondere al desiderio fisico di maternità della donna, e dell'impegno del mettere a disposizione il proprio corpo - e, insieme, è questo il rischio dell'APN: ciò che può mascherarla da filiazione naturale o da una FIVET ottenuta con minori costi, minori sacrifici.

E' questo passaggio dal *bios* – che accomuna, pur nelle differenze che si è tentato di evidenziare, l'adozione dell'embrione alla FIVET eterologa e alla maternità surrogata – la ragione che rimane al fondo del rifiuto da parte dell'Istruzione della Congregazione della Dottrina della Fede *Dignitas Personae* del 2008 della proposta dell'APN, ritenuta non condivisibile, anche se "lodevole nelle intenzioni di rispetto e difesa della vita umana".

Ma quelle intenzioni non possono essere di per sé "la giustificazione" dell'APN, come sostiene il parere del CNB del 2005 più volte citato, se è vero, come è vero, che non c'è altra possibilità di vita per l'embrione crioconservato in stato di abbandono?

Certo occorre cautela: occorre evitare che una pratica proposta come "rimedio estremo", come si legge nella prima postilla al parere, ad una situazione di abbandono che non consente la vita, diventi una pratica di cui si abusi, quasi una scorciatoia di fronte alle difficoltà che si incontrano nel ricorso alla procreazione medicalmente assistita eterologa, vietata dalla legge 40/2004, o alle lunghe attese che si affrontano con l'adozione. Vi è questo rischio? E' possibile che l'ottica si rovesci e che il rimedio all'abbandono si converta in un incentivo ad una sovrapproduzione di embrioni da donare per l'adozione?

Non lo so e penso sia difficile fare delle previsioni. Certo potrebbe/dovrebbe esservi un ostacolo a questa deriva, un ostacolo fragile anch'esso, come il soggetto che vuole tutelare e come tutte le raccomandazioni etiche: il dovere per chi adotta, così come per chi propone l'adozione, di considerare "quell'embrione" come un "qualcuno" che ha una sua identità genetica, e che deve essere accolto e riconosciuto come tale. Un dovere che può essere rafforzato sul doppio versante etico e giuridico, riconoscendo anche per il nato da APN il diritto alla verità sulle proprie origini che dovrebbe essere riconosciuto, come raccomanda un parere del CNB (*Conoscere le proprie origini biologiche nella Procreazione Medicalmente assistita eterologa*, 25 novembre 2011), al nato da FIVET eterologa.

La consapevolezza che al figlio adottato per la nascita deve essere detta la verità sulla propria origine genetica può mettere in guardia i genitori che si propongono per l'APN da ogni seduzione-confusione nel loro progetto parentale e mostrarla per ciò che è: un impegno di cura e di amore per un embrione che diventerà bambino e in cui si intravede già il figlio: qualcuno che è "altro", come ogni figlio, ma anche, come nell'adozione, un "figlio di altri", accolto e amato "come" proprio. Il principio vita mostrerebbe allora in pieno la sua generosità nell'accogliere e difendere la fragilità di chi è ancora solo "un fiocco di neve".

Certo non si potrà accoglierli tutti, portarli tutti alla nascita: come lucidamente ricorda Francesco D'Agostino, la proposta dell'APN non ha un valore pragmatico per le migliaia di embrioni che rimangono sospesi nel ghiaccio, quanto piuttosto un valore simbolico, che mette in evidenza il valore della vita umana dell'embrione.




L'ingiustizia di tante vite bloccate nel ghiaccio rimarrà, come leggiamo nell'Istruzione *Dignitas Personae*, "insanabile".

Ma non è forse da sempre compito del principio vita lottare con forza contro le ingiustizie insanabili per strappare anche poche, pochissime vite ad un destino che le condanna? E se riesce a farlo, non siamo forse oltre la dimensione simbolica, in quella vita reale in cui il principio vita gioca la sua partita?



** Professore straordinario di Bioetica,
Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Messina;
Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica.*



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

Vers. 16.07.2012

Statement

CANNABIS E SUOI DERIVATI: alcuni elementi di chiarezza su danni alla salute, l'uso medico dei farmaci a base di THC, la coltivazione domestica e l'uso voluttuario

Giovanni Serpelloni

Capo Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Eugenio Aguglia

Presidente Società Italiana di Psichiatria – SIP

Pietro Apostoli

Presidente Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale – SIMLII

Paolo Arbarello

Presidente Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - SIMLA

Elisabetta Bertol

Presidente Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani – GTFI

Amedeo Bianco

Presidente Federazione Nazionale Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri – FNOMCeO

Giovanni Biggio

Presidente Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia – SINPF

Luigi Canonico

Presidente Società Italiana di Farmacologia – SIF

Giorgio Carbone

Presidente Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza - SIMEU

Ivo Casagrande

Presidente Academy of Emergency Medicine and Care – AcEMC

Enrico Cherubini


Presidente Società Italiana di Neuroscienze - SINS

Annalisa Cogo

Presidente Società Italiana Pneumologia dello Sport – SIP Sport

Giancarlo Comi

Presidente Società Italiana di Neurologia - SIN



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

Claudio Cricelli

Presidente Società Italiana di Medicina Generale - SIMG

Silvio Garattini

Direttore Istituto di Ricerche Mario Negri - IRMN

Carlo Locatelli

Presidente Società Italiana di Tossicologia - SITOX

Vito Aldo Peduto

Presidente Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva - SIAARTI

Alberto Giovanni Ugazio


Presidente Società Italiana di Pediatria - SIP

Francesco Violi

Presidente Società Italiana di Medicina Interna - SIMI

1. INTRODUZIONE: NECESSITÀ DI CHIAREZZA

- a. Sempre più spesso compaiono sui media nazionali notizie ed informazioni sulla Cannabis e i suoi derivati con contenuti spesso imprecisi e fuorvianti soprattutto in relazione al possibile uso medico di alcuni suoi principi attivi.
- b. Soprattutto le giovani generazioni, in relazione alla pubblicizzazione di queste potenzialità in ambito medico, molte volte impropriamente amplificate e fortemente esaltate, sviluppano spesso delle percezioni e delle credenze errate sulle reali potenzialità positive per la salute che la Cannabis illegale, cioè prodotta e venduta dalle organizzazioni criminali, dovrebbe analogamente avere.
- c. Vengono spesso elencate infatti le potenzialità di utilizzo medico di queste sostanze, estendendo in maniera impropria i giudizi e le riflessioni scientifiche alle sostanze "di strada" prodotte in modo artigianale, fuori da ogni controllo igienico-sanitario e di qualità farmacologica del prodotto, equiparandole implicitamente a quelle prodotte mediante processi farmaceutici industriali controllati e sicuri, per finalità mediche.
- d. Vi è inoltre la necessità di chiarire e non confondere i piani di utilizzo di tali sostanze psicoattive per scopi voluttuari ed edonistici con quelli per finalità mediche. Si tende infatti ad estendere, per giustificarne l'uso voluttuario esaltandone le potenziali attività medicamentose, alcune utilità riscontrate nei farmaci a base di THC al supporto alle cure di certe patologie o lenitive di sintomi particolarmente disagianti (come la nausea, i dolori e la rigidità muscolare, l'ansia, ecc.), anche alle droghe di strada per dichiararne implicitamente l'innocuità se non addirittura la loro presupposta bontà per la salute e giustificarne così l'uso voluttuario.
- e. Si pubblicizzano inoltre possibili attività anticancro del THC o del cannabidiolo senza che questo finora abbia avuto nessun riscontro positivo sulla ricerca scientifica.
- f. Tutto questo è fonte di confusione soprattutto nelle giovani generazioni e potrebbe creare false rassicurazioni relativamente alla pericolosità legata all'uso di tali sostanze stupefacenti facendo diminuire quindi un importante fattore di protezione e cioè la percezione del rischio.




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

- g. Oltre a questo, va considerato che vi sono molte spinte e pressioni di vario genere a voler rendere legale la coltivazione domestica della cannabis, giustificandola per un uso medico, ma fortemente autogestito sia nella fase prescrittiva, produttiva che di controllo della somministrazione.
- h. Infine va considerata l'alta variabilità della percentuale di principio attivo che, in virtù delle nuove tecniche di cultura intensiva e modificazione genetica della pianta di Cannabis, continua ad aumentare, con percentuali che in alcuni casi hanno raggiunto il 34% e, per alcuni suoi derivati, il 64%. Il mercato illegale infatti sta proponendo cannabis e suoi derivati con sempre più elevata concentrazione di THC.
- i. Vi è quindi la necessità di fare chiarezza su alcuni concetti di base relativamente alle considerazioni sopra riportate.

2. PRINCIPALI EFFETTI DELLA CANNABIS E DERIVATI

- a. Innanzitutto va chiarito che la Cannabis e i suoi derivati (hascisc, olio di hascisc ecc.) sono sostanze stupefacenti tossiche e pericolose per l'organismo ed in particolare per le alterazioni che sono in grado di creare sulle funzioni neuropsichiche, i processi cognitivi, i riflessi la vigilanza e il coordinamento psicomotorio. (1)
- b. I principi attivi della cannabis infatti sono in grado di produrre nel tempo alterazioni della memoria, delle funzioni cognitive superiori quali l'attenzione, compromettendo quindi l'apprendimento e i tempi di reazione. Queste sostanze, tanto più se usate precocemente e costantemente, sono in grado di compromettere inoltre il fisiologico sviluppo del cervello negli adolescenti. (2)
- c. Sono state immesse nel mercato illegale varietà di Cannabis capaci di fornire un titolo di THC 20-40 volte più elevato, rispetto a quelle storicamente disponibili, che hanno una maggiore capacità di indurre dipendenza, che compromettono in modo più marcato le funzioni cognitive e la memoria e che facilitano maggiormente l'insorgenza di sintomi psicotici in individui vulnerabili (1).
- d. Il loro uso infatti si è dimostrato in grado di incrementare i rischi di comparsa o slatentizzazione di importanti disturbi psichiatrici. L'incremento del rischio di ammalarsi di un disturbo psicotico, quale la schizofrenia, anche a distanza di tempo, è significativamente correlato all'uso di cannabis durante l'adolescenza. Va sottolineato che questo periodo della vita è caratterizzato da una fase di sviluppo delle strutture cerebrali e che le modificazioni neuro-chimiche indotte dall'uso di cannabis incrementano significativamente la possibilità di manifestazioni psicotiche in soggetti vulnerabili anche per la presenza di altri fattori di rischio. (3)
- e. La cannabis inoltre induce un aumento del rischio di incidentalità stradale. (4,5,6,7)
- f. L'uso di queste sostanze, ancor di più se prolungato o vicino o addirittura durante l'attività lavorativa, può essere causa di aumentato rischio di infortuni per il lavoratore e per persone terze, soprattutto in attività come la guida di autoveicoli su strada o in azienda, o in mansioni che richiedono attenzione e adeguati tempi di reazione. (8)
- g. L'uso di queste sostanze inoltre può facilitare la comparsa di comportamenti antisociali e criminali. (9)
- h. Studi approfonditi molto recenti hanno evidenziato un rischio di cancro del polmone associato al fumo di cannabis venti volte superiore oltre alla presenza di altre importanti patologie respiratorie. (10)
- i. La pericolosità di queste sostanze è attualmente molto sottovalutata in relazione anche alla funzione "gateway" e cioè di sensibilizzazione cerebrale, che possono produrre rendendo più vulnerabile e disponibile l'individuo ad utilizzare successivamente sostanze stupefacenti quali l'eroina e la cocaina. (11)
- j. L'uso continuativo di cannabis può dare dipendenza e può indurre un grande potenziale d'abuso ed evolutivo verso dipendenze da eroina e cocaina in persone vulnerabili. (12)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

- k. L'uso precoce e prolungato inoltre produce fenomeni di neuroplasticità con alterazione dello sviluppo micro strutturale della sostanza grigia e della sostanza bianca cerebrale con associata alterazione funzionale dei recettori cerebrali del sistema endocannabinoide. (13)
- l. L'uso di queste sostanze è incompatibile con la guida e lo svolgimento di mansioni lavorative a rischio per terzi. (14)

3. USO MEDICO DEI FARMACI A BASE DI THC

- a. I farmaci a base di THC presentano un rischio di abuso soprattutto tra gli adolescenti (15).
- b. L'esistenza di farmaci a base di THC e il loro impiego in medicina non può giustificare minimamente l'uso voluttuario a scopi edonistici e non medici della Cannabis e dei suoi derivati, messi in commercio dalle organizzazioni criminali o autoprodotta mediante la coltivazione illegale.
- c. La via inalatoria garantisce il miglior assorbimento del THC, ma non è in grado di assicurarne un dosaggio prevedibile e riproducibile nel sangue. Infatti, i livelli ematici conseguibili, variano ampiamente a seconda del contenuto in THC della preparazione, della presenza o meno di tabacco, della profondità e durata delle inspirazioni e del tempo di permanenza del fumo nei polmoni.
- d. È auspicabile, al pari di tante altre ricerche scientifiche, che anche per queste sostanze si sviluppino studi indipendenti e rigorosi sulle reali potenzialità, campi di applicazione (16) e i rischi derivanti dall'applicazione in ambito medico.
- e. I farmaci esistenti a base di THC sono disponibili anche nel nostro Paese e il loro impiego è disciplinato da specifiche leggi che ne regolamentano giustamente il campo di applicazione clinica, la prescrizione e l'uso esclusivamente per finalità mediche.
- f. Va sottolineato però che questi farmaci trovano corretta applicazione solo sulla base di una precisa diagnosi e prescrizione medica specialistica.
- g. Non è opportuno né terapeuticamente conveniente, lasciare l'utilizzo di questi principi attivi alla sola decisione e autosomministrazione non prescritta del paziente poiché, proprio per le caratteristiche psicoattive di queste sostanze, potrebbero essere abusati o utilizzati impropriamente. Dato il rischio di abuso e utilizzo improprio di questi principi attivi è invece opportuno che venga attentamente verificato che le dosi assunte corrispondano a quanto prescritto dal medico in tutte quelle condizioni in cui sia prevista dalla legge l'autosomministrazione domiciliare da parte del paziente.
- h. Tutti i pazienti che potrebbero beneficiare di questi farmaci su giudizio del medico specialista e per le patologie previste ed autorizzate, dovrebbero poterne avere accesso e, sulla base delle singole programmazioni e decisioni regionali (competenti della spesa sanitaria) e della sostenibilità finanziaria, poterne disporre gratuitamente al pari di altri farmaci analoghi.
- i. I farmaci a base di cannabinoidi sono per lo più farmaci di seconda scelta, di solito proposti come terapia complementare a quella fondata su farmaci di efficacia comprovata in studi clinici controllati e il cui profilo di tollerabilità è ampiamente definito nell'uso corrente.
- j. Va tuttavia ricordato che numerosi studi internazionali hanno dimostrato l'alto potenziale di uso improprio di queste prescrizioni e pertanto è necessario instaurare una attenta e scrupolosa sorveglianza clinica oltre che di tracciabilità del farmaco (così come è previsto dal ministero della salute).



4. COLTIVAZIONE DOMESTICA E AUTOCURA

- a. Da alcune organizzazioni viene proposto che i pazienti possano coltivare in proprio a livello domestico la cannabis al fine di poter produrre in autonomia il quantitativo necessario per il proprio consumo personale.
- b. Da un punto di vista medico e di corretta gestione terapeutica, una coltivazione domestica di piante di cannabis non potrebbe essere controllata in alcun modo per quanto riguarda le caratteristiche farmacologiche delle piante (quantità e proporzione dei vari principi psicoattivi – non solo del THC - , tenore di delta 9 THC) che verrebbero realmente prodotte ed utilizzate.
- c. Inoltre la produzione domestica non potrebbe escludere l'uso improprio voluttuario essendo impossibile per altro, controllare il reale dosaggio assunto nell'arco del tempo di sostanza attiva, come invece si può fare con farmaci prescritti.
- d. La coltivazione domestica potrebbe creare quindi un problema rispetto al controllo della dose giornaliera terapeutica assumibile dal paziente per una determinata patologia, in quanto la quantità di sostanza (anche in relazione alla variabilità del principio attivo nelle piante coltivate) che il paziente potrebbe autosomministrarsi, non sarebbe sotto controllo medico ma lasciata ad un'autoproduzione e ad un' "autocura" inaccettabili sotto il punto di vista della sicurezza e dell'appropriatezza delle cure mediche.
- e. In caso di reale necessità per la presenza di patologie specifiche, certificate da uno specialista, coloro che potrebbero beneficiare dell'uso di questi farmaci, potranno ricorrere ai prodotti farmaceutici esistenti con tutte le garanzie di sicurezza, efficacia e stabilità del prodotto industriale, evitando quindi di promuovere modelli di "autocura", autoprescrizione e senza alcun controllo sulla qualità e quantità di principio attivo assunto.

5. RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda quindi alle organizzazioni sanitarie e ai professionisti a vario titolo coinvolti nella messa a disposizione, prescrizione, uso e controllo di questi farmaci:

- a. Estrema prudenza ed attenzione nell'utilizzo di questi farmaci anche relativamente al non creare false aspettative di cura o false credenze su analoghi effetti benefici ottenibili anche dall'uso delle "droghe di strada" a base di THC;
- b. Di prescrivere tali farmaci solo ed esclusivamente per usi medici e secondo le modalità previste e regolamentate dalla legge;
- c. Di non incentivare o rendere possibile in alcun modo la coltivazione domestica della cannabis finalizzata all'autocura e all'auto somministrazione di tali sostanze per pazienti, tantomeno per l'uso voluttuario;
- d. Di porre particolare attenzione ed attivare i necessari controlli sia clinici che di tracciabilità del farmaco (così come è previsto dal Ministero della Salute) affinché questi farmaci non vengano abusati o utilizzati in modo improprio o ceduti a terze persone.
- e. Infine, da un punto di vista medico, si sconsiglia fortemente, al pari di tutte le altre sostanze stupefacenti, qualsiasi assunzione per finalità voluttuarie della cannabis e dei suoi derivati (17).



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

1. UNODC, Cannabis - A Short Review, March 2012.
2. Manrique-Garcia E., Zammit S. et. al. "Cannabis, schizophrenia and other non-affective psychoses: 5 years of follow-up of a population-based cohort". Psychological Medicine, 2012.
3. Zalesky A, Solowij N., Yu" Cel M., Dan, et al. "Effect of long-term cannabis use on axonal fiber connectivity". Brain, June 2012.
4. EMCDDA INSIGHTS – Cannabis production and markers in Europe – Giugno 2012.
5. BMJ Group – "Acute cannabis consumption and motor vehicle", February 2012.
6. Penning R., Veldstra J.L., Daamen AP., Olivier B., Verster J.C. „of abuse, driving and traffic safety", Curr Drug Abuse Rev. 2010.
7. Wadsworth E.J. K., Moss S.C., Simpson S.A., Smith A.P. "A community based investigation of the association between cannabis use, injuries and accidents" – Journal of Psychopharmacology, 2005.
8. Lhermitte M., Frimat P., Labat L., Haguenoer JM. "Use of illicit substances in the workplace", Ann Pharm Fr. 2012.
9. Pedersen W., Skardhamar T. "Cannabis and crime: findings from a longitudinal study, Addiction 2010
10. British Lung Foundation "The Impact of cannabis on our lungs", June 2012
11. Mayet A., Legleye S., Falissard B., Chau N., "Cannabis use stages as predictors of subsequent initiation with other illicit drugsù among French adolescents: use of a multi-state model.
12. Serpelloni G., Gomma M., Rimondo C., et al "Cannabis e Danni alla Salute" DPA- PCM, Novembre 2011
13. Budney A. j., More B. A., Vandrey R.G. " The time Curse and Significance of Cannabis Withdrawal", Journal of Abnormal Psychology 2003.
14. Mark Asbridge, Jill A.Hayden, Jennifer L.Cartwright "Acute cannabis consumption and motor vehicle collision risk: systematic review of observational studies and metaanalysis", BJM 2012.
15. S. Salomonsen-Sautel, J.T. Sakai et al " Medical Marijuana Use Among Adolescents in Substance Abuse Treatment" Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, July 2012.
16. Hall W & Degenhard L " Adverse Health effects of non medical cannabis use , Lancet 2009
17. Hall W. "The adverse health effects of cannabis use: What are they, and what are their implications for policy?"

L'Associazione Scienza & Vita si è espressa in merito il 3 luglio scorso con la pubblicazione del bioFILES n° 14 dal titolo "Cannabis e terapia del dolore: terapia mirata, non liberalizzazione" a cura di Liberato Berrino. Disponibile sul sito associativo alla pagina http://www.scienzaevita.org/biofile/biofile_14.pdf



SCIENZA & POESIA | Relazione di linguaggio

IL NOME DELLE COSE, OVVERO ALLARGARE LA PERCEZIONE DEL VIVENTE

di Davide Rondoni*

E' in corso il centenario del grande Giovanni Pascoli. Morì nel 1912. Molte sue poesie sono entrate nel patrimonio culturale comune, nonostante i ripetuti colpi inferti dalla scuola noioso-ministeriale. Ma forse non tutti sanno che il Giovannino di poesie delicate, fragili e tragiche, colme del senso di orfanità che oggi domina la cultura di quasi tutti dalle nostre parti, era un appassionato di scienza. Dai libri di un celebre astronomo del tempo, Flammarion, traeva immagini desunte dal linguaggio scientifico e che nelle sue poesie diventavano gli "sciami di stelle" e altre magnifiche vivissime metafore. Del resto è interessante ravvisare quante volte i ricercatori scientifici, per poter descrivere non con le formule ma con le parole gli oggetti della loro ricerca, devono ricorrere a linguaggio poetico. Chi infatti indaga sulla "luce fossile" cercando le origini dell'universo, o chi cerca di isolare nuclei di antimateria, di fatto descrive il proprio oggetto di ricerca ricorrendo a metafore, a linguaggio creativo. Pascoli – in piena epoca positivista – lo sapeva e sapeva che tra poesia e scienza i legami sono più forti di quel che sembra. Lo dimostrava non solo il suo amatissimo Dante, ma anche l'esperienza di colui che additava come il perfetto "fanciullino" della poesia italiana, quel Giacomo Leopardi autore di trattati di astronomia – sempre loro, le stelle – insieme ai suoi immortali Canti. Far "della scienza coscienza". Così indicava il poeta romagnolo la finalità della poesia. Come se appunto la ricerca che in ambito scientifico si faceva largo – con le fanfare di un'epoca allora come ora spesso idolatra nei confronti del lavoro scientifico - dovesse poi grazie alla poesia divenire acquisizione più profonda. Coscienza, non solo scienza. La sua preoccupazione rimane ancor oggi valida. Se la scienza non diventa coscienza si riduce a presunzione di "incoscienza" conoscenza del mondo e dei suoi segreti. Ma la vita non si può conoscere "incoscientemente", ovvero senza una percezione

tesa ad abbracciarne tutti i particolari e le implicazioni. Il dato che la scoperta scientifica ci presenta, deve, per così dire, entrare nel poema che stiamo coscientemente scrivendo sul mondo. E la coscienza del poeta, come indicava ancora Pascoli, è al massimo attiva nell'atteggiamento fanciullesco, che non coincide con la beota ingenuità, bensì con un'attitudine allo stupore. Dunque con quanto dall'antichità viene indicato come condizione d'avvio della vera conoscenza. Nulla è contronatura come uno scienziato o un poeta scettico. Incapace di stupore. L'orfano Pascoli, cantando la vastità dei mondi e l'estrema varietà delle presenze, richiama l'uomo che si sente così orfano oggi (Dio per i più non è un padre, ma una nube senza volto) a un'attività tenace sulla scienza. Un'attività dello spirito, si sarebbe detto un tempo. O quel che è l'attività suprema: la poesia, il *poiein*, il fare. Cosa fa la poesia, l'arte che pare la più inattiva e inutile? Fa attenzione, fa patimento, fa anima, fa gloria al minuscolo e all'infinito, fa ombra al chiaro e luce all'ombra. Fa vita. Per questo, mentre gli scienziati cercano di dare nomi memorabili e aderenti alla complessità dei fenomeni che indagano, si trovano a creare lingua poetica. E così, i poeti autentici, cercando i nomi alle cose che si presentano – anche grazie alle "scoperte" della scienza – allargano la loro percezione del vivente, lavorano, per dirla con Arthur Rimbaud, per sregolare i sensi con ragionevolezza. Ovvero allargandosi, calibrandosi, come fanno potenti strumenti scientifici, per evidenziare gli elementi sfuggenti e segreti della vita e del suo mistero.



* Poeta, scrittore
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita



Dopo la sentenza della Corte Suprema

IL CANADA ALLA PROVA DELLE ISTANZE PRO-EUTANASIA

di **Ilaria Nava***


E' stata la Corte Suprema di una delle province canadesi a pronunciarsi qualche settimana fa a favore del suicidio assistito. Il procuratore generale dello Stato, Rob Nicholson ha annunciato nei giorni scorsi che farà ricorso alla Suprema Corte federale contro questa decisione per ribadire che il divieto di pratiche eutanasiche è conforme alla Costituzione del Paese. "Il governo - si legge nel ricorso del procuratore generale - è del parere che le disposizioni del codice penale che vietano ai medici, e a chiunque altro, l'assistenza al suicidio, sono costituzionalmente valide. Il governo contesta la decisione del tribunale di grado inferiore di concedere una deroga costituzionale che funge da quadro normativo per introdurre il suicidio assistito". La vicenda nasce dal ricorso presentato da Gloria Taylor, sessantaquattrenne malata di Sla, da Lee Carter e suo marito Hollis Johnson (che hanno aiutato la madre di lei a ricorrere al suicidio assistito in Svizzera), dal medico attivista pro eutanasia William Shoichet e dalla British Columbia Civil Liberties Association. "Le leggi contro eutanasia e suicidio assistito esistono per proteggere tutti i canadesi - prosegue il ricorso - compresi quelli che sono più vulnerabili, come le persone malate, anziane o disabili. La Corte Suprema del Canada ha riconosciuto l'interesse dello Stato nel proteggere la vita umana e ha confermato la costituzionalità della norme esistenti. Nel mese di aprile 2010 la netta maggioranza dei parlamentari ha votato per non modificare questa legge, espressione delle volontà democratica su questo argomento". Poco più di un anno fa, infatti, il Parlamento canadese ha bocciato con 228 voti contrari e 59 favorevoli una proposta di legge che avrebbe legalizzato l'eutanasia.

Gli argomenti condivisi dalla maggioranza dei parlamentari tenevano conto della fondata possibilità di abusi alla base di queste pratiche, soprattutto in relazione alla fascia di popolazione più anziana e a fronte di una spesa sanitaria in costante aumento.

Posizioni che rispecchiano i risultati di due recenti sondaggi. Il primo è stato effettuato nel 2010 intervistando oltre 2mila canadesi. Il 63% degli interpellati si è dichiarato preoccupato rispetto alla possibilità che gli anziani possano essere costretti a ricorrere all'eutanasia al fine di ridurre i costi sanitari e che le categorie più fragili siano indotte al suicidio senza consenso. Nel 2011 una seconda indagine ha evidenziato che il 76% degli intervistati si sono dichiarati contrari alla legalizzazione dell'eutanasia.



* *Giornalista*



Se i genitori anziani diventano un problema “da piazzare”

AUGURARE LA MORTE, NUOVA FRONTIERA DELL'AMORE

di Giulia Galeotti*

«**L'**era dei miracoli medici ha creato una nuova condizione biologica, che protrae la vecchiaia sempre più a lungo. Ma non sempre garantisce una vita degna di essere vissuta. Tanto da spingere un figlio a sperarne la fine».


Michael Wolff, *Ti voglio bene, mamma. E vorrei che tu morissi*
D – la Repubblica, 21.7.2012, pp. 52-60

L'inserto femminile di Repubblica ha dedicato quasi nove pagine al racconto-sfogo di Michael Wolff, giornalista e scrittore americano, sul problema rappresentato dalla madre ottantaseienne, Marguerite Vander. Costei, dopo una vita dinamica, ricca e combattiva, da diciotto mesi non può più camminare, parlare o soddisfare da sola i bisogni più elementari, per un totale di spese mensili, specifica subito il figlio in apertura di pezzo, di diciassette mila dollari. “Che cosa fai con tua madre quando lei da sola non riesce a fare più niente, intendo proprio niente? La questione non è più come soddisfare i suoi bisogni, ma dove piazzarla”. Con le citazioni succose e le conclusioni sobbalzanti che Michael Wolff fa nel suo racconto potremmo andare avanti a lungo (come il momento solenne della sospensione dei farmaci, e una signora che invece di morire “se la stava cavando benissimo”), ma crediamo che gli spunti offerti dal nostro brevissimo sunto, siano già sufficienti. La vita media nei Paesi occidentali si è notevolmente allungata, con tutto ciò che comporta anche in termini di squilibri generazionali, sistemi pensionistici e nuove patologie. Il problema esiste, e va affrontato. E sicuramente va affrontato anche in termini umani, o culturali se si preferisce. Come pochi ricordano, la storia non è solo una galleria di successi. Per ogni progresso sociale, politico, economico e scientifico ottenuto, infatti, v'è

inevitabilmente qualcosa che si perde lungo la strada. Ora, tra le tante positive conseguenze del passaggio alla famiglia nucleare, abbiamo però completamente smarrito il rapporto con gli anziani, relegati solo nei romanzi o nei film al ruolo di saggi confidenti, di bussole da rispettare o di alberi millenari a cui sostenersi, anche solo sedendo loro accanto in silenzio. Oggi invece, nel quotidiano, li percepiamo solo come macigni. Macigni economici; macigni in termini di tempo (Wolff va a trovare sua madre tre volte a settimana “per mezz'ora”, e a quanti di noi è capitato di sentire sfoghi sulle badanti che hanno liberi sia il giovedì pomeriggio sia tutta la domenica?); macigni in termini emotivi (la sofferenza altrui ci immobilizza nella paura e nel disgusto). E così, riappropriandoci di una terminologia nazista (come possiamo ancora esprimerci in termini di una vita degna o non degna di essere vissuta, dopo tutto quello che sappiamo sull'eugenetica del Reich?), il gesto più profondo che riusciamo a fare è confidare pubblicamente “cosa non darei per un organo imparziale a cui implorare la fine di mia madre”. Siamo sinceramente addolorati di salutarvi per la pausa estiva commentando un racconto così disumano. Michael Wolff cerca di assolversi in nome del rispetto per sua madre – “mi dico: non costringerla a sopportare tutto questo in nome di ciò che è stata. Non essere sentimentale. Eppure eccolo, il vincolo: lei è pur sempre mia madre”. Una madre a cui augurare la morte.



* *Giornalista*



Il Fiuggi Family Festival, quattro anni dopo

L'ENERGIA INESAURIBILE DELLA FAMIGLIA TESTIMONE VIVA DI SPERANZA

di Andrea Piersanti*

Sono passati quattro anni dalla prima edizione del Fiuggi Family Festival, la manifestazione di cinema e televisione ideata da Gianni Astrei, pediatra e membro attivo del Movimento per la Vita e di Scienza & Vita, scomparso prematuramente. “Anche in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, le famiglie sono una fonte di energia inesauribile che va riconosciuta e protetta”, ha detto Antonella Bevere Astrei, vedova di Gianni e presidente del Festival, al momento dell'inaugurazione della quinta edizione (che si è svolta a Fiuggi dal 25 al 29 luglio). Sono passati quattro anni dalla prima edizione e sembrano tanti. Un anno prima, nel 2007, il 12 maggio nella piazza di San Giovanni, a Roma, un milione di persone si erano incontrate per condividere il sorriso di una speranza. Una manifestazione inedita nella storia della Repubblica italiana. Senza partiti e senza ideologie. Solo tantissime famiglie unite dall'unico desiderio di far sentire la propria voce. Dopo alcuni giorni, Astrei, forte dell'energia di quella piazza inaspettata e sorprendente, si domandava già in che modo perpetuarne lo spirito e il sorriso. Insieme con Armando Fumagalli, docente della Cattolica di Milano, pensò al cinema. “L'industria dell'intrattenimento e del tempo libero si regge sul consumo familiare. Vedrai che major e produttori saranno molto interessati ad un festival destinato alle famiglie”, gli spiegò Fumagalli.

Il 6 maggio del 2008, Astrei presentò alla stampa specializzata la prima edizione del Family Festival. “Si tratta di un sogno che diventa realtà - disse Astrei ai giornalisti. Ho capito che la parte più importante nell'educazione dei figli è quella che viene vissuta durante il tempo libero. Giocando a calcio insieme, guardando una videocassetta, andando al cinema. Sono questi i momenti di sospensione dello stress quotidiano durante i quali è possibile dare a se stessi e ai propri figli i regali più preziosi. Le famiglie sono grandi consumatori di prodotti del tempo libero. Cinema, televisione, videogiochi: sono i pilastri sui

quali si regge un'industria miliardaria, in tutto il mondo. Il passo successivo è stato inevitabile. Ci siamo guardati intorno e abbiamo subito visto con evidenza un vuoto da riempire”. Un'intuizione profonda, quella di Astrei, che ancora oggi, nonostante difficoltà e ostacoli, la moglie continua a far vivere e a far crescere.

Il tema scelto per la quinta edizione è stato “Il Bello della Famiglia” perché, come ha detto Antonella Bevere Astrei, “abbiamo voluto esprimere la positività e l'importanza delle radici che ognuno di noi porta in sé”. Con un gioco di squadra, non banale, il figlio ventenne di Gianni e di Antonella, Angelo Astrei, ha partecipato attivamente all'organizzazione anche di questa quinta edizione. “Quest'anno ci siamo rivolti, per la prima volta in modo specifico, ad una fascia adolescenziale - ha detto Angelo - ma la vera novità è l'apertura al mondo dei giovani 2.0 sul web e nell'interattività. Abbiamo letteralmente rivoluzionato il sito del festival e abbiamo lanciato la nostra applicazione per sistemi iOS. Oltre, ovviamente, al presidio dei social network”.

Confermato come direttore artistico, anche nel 2012, la dirigente della Rai Mussi Bollini. “L'educazione al bello è fondamentale nei bambini - ha affermato -. Questo vuol dire che i genitori devono riuscire a far assaporare anche la diversità per abituarli ad una visione critica. Per questo la censura può essere negativa: strumenti come il *parental control* non aiutano efficacemente le famiglie. Piuttosto si deve investire sulla Media Education, in modo da aiutare le famiglie, e quindi i bambini, a riconoscere il bello da ciò che non lo è”.

“Per questi motivi è nato il Fiuggi Family Festival - aveva spiegato Gianni Astrei nel 2008 -. Il nostro progetto è di costruire un luogo permanente di scambio e di progettazione per permettere alle industrie dell'intrattenimento familiare di sentire dalla viva voce dei protagonisti quali siano le reali esigenze delle famiglie italiane. Nello stesso tempo vogliamo stare vicini ai genitori e dare loro quegli strumenti di interpretazione critica del cinema e



della televisione che permettano una scelta consapevole dei prodotti da far entrare dentro casa". Può essere utile, nei tempi distratti e veloci che viviamo oggi, fermarsi a riflettere una volta di più sulla energia pazzesca e "inesauribile" che la famiglia è in grado di esprimere. Anche nella società dei media, così cinica e distratta. Il Fuggi Family Festival, con le tante iniziative che sta costruendo in tutta Italia, è la testimonianza viva di una speranza ed è uno dei risultati, non piccoli, del gigantesco sorriso di un milione di persone riuniti cinque anni fa a Piazza San Giovanni.



** Giornalista,
Docente di Metodologia e Critica dello spettacolo
Università "Sapienza", Roma*



CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Lombardia per testimoniare i valori

MILANO

Chi siamo?

L'Associazione Scienza & Vita Milano è stata riconosciuta quale gruppo di sostegno locale alla Associazione Scienza & Vita il 20 luglio 2007 dai Presidenti Maria Luisa Di Pietro e Bruno Dallapiccola e dal delegato alle Relazioni associative e con i movimenti Edoardo Patriarca. Il Consiglio Direttivo è costituito da Soci appartenenti a diversi movimenti ecclesiali.

Gli obiettivi che la Associazione si è posta sono:

- 1) Collaborazione con la Associazione Scienza & Vita seguendone le indicazioni e valorizzandone le uscite nell'area milanese soprattutto attraverso la diffusione delle News e Rassegne Stampa
- 2) Cooperazione con le associazioni vicine (Lombardia) creando momenti di confronto sulla organizzazione degli eventi e sui loro contenuti
- 3) Testimonianza dei valori connessi con la vita umana con uscite sulla stampa e nei mass media
- 4) Diffusione dei dati scientifici connessi con l'Uomo favorendo la presenza di "tecnici" negli incontri organizzati

Che cosa facciamo?

Sono stati realizzati incontri annuali con il seguente calendario e affrontando i temi: Identità e Genere (Relatori: Chiara Martinucci, Laura Boccenti, Chiara Atzori); Obiezione di coscienza: scelta per la vita. (Marina Casini, Camillo Rochetti, Carlo Bertulesi, Giuliano Ferrara); Liberi per vivere. La vita alla fine: il fine vita tra abbandono e cura (Massimo Pandolfi, Francesco Botturi, Giovanni Battista Guzzetti, Nunzia D'abbiero, Lorenza Violini, Giorgio Salina); Pma (Legge 40) e cellule staminali (Elena Colombetti, Eleonora Porcu, Andrea Natale, Augusto Pessina, Luciano Eusebi); Famiglia: cuore delle relazioni (Giacomo Samek Ludovici, Francesco Belletti, Stefano Carugo, Paolo Arosio). Quest'anno in collaborazione con l'Unione Farmacisti Cattolici di Milano a sostegno della Obiezione di Coscienza dei Farmacisti è stato organizzato il 31 maggio 2012 un Rosario per la vita con la partecipazione di Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini Vicario Generale della Arcidiocesi di Milano. La serata è stata particolarmente apprezzata dai partecipanti. Abbiamo partecipato attivamente alle campagne Liberi per vivere: la Vita fino alla fine, il fine vita tra abbandono e cura. Siamo stati spesso presenti sulle televisioni locali per sostenere la posizione di Scienza

& Vita sui temi etici relativi ad aborto, diagnosi prenatale, procreazione medicalmente assistita, assistenza ai neonati molto prematuri, assistenza ai malati terminali, eutanasia. E' stato inoltre attivato un sito web Scienza & Vita Milano. Le iniziative realizzate sono state condivise da Diocesi di Milano, Alleanza Cattolica, Associazione Medici Cattolici di Milano, Associazione Nuove Onde, Circolo Culturale Don Mario Pisoni, Circolo Culturale San Benedetto, Circolo La Rocca, Comunione e Liberazione, Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia, Medicina e Persona, Movimento per la Vita, Movimento per la Vita Ambrosiano, Unione Cattolica Farmacisti Italiani.

Noi e il Nazionale.


Abbiamo sempre partecipato alle Assemblee Annuali delle Associazioni locali organizzate a Roma riportandone i contenuti in Associazione. Le Rassegne Stampa e le News vengono immediatamente diffusi ad una mailing list. I temi proposti al Nazionale sono sempre considerati al fine di riprenderli in sede locale, anche se non sempre ciò è stato realizzato.

Guardiamo al futuro.

L'esperienza vissuta finora ci pone di fronte alla difficoltà di trovare ampi consensi e partecipazione. Milano è una città difficile dove le iniziative sono numerosissime e proposte da una molto variegata realtà culturale e dove si trovano molte resistenze al recepimento di proposte provenienti dalla realtà cattolica. Questo rappresenta un ulteriore stimolo ad accentuare la comunicazione di dati di realtà mutuati dal mondo scientifico e presentati con adeguate valutazioni. Continueremo inoltre a seguire la linea fin qui attuata di incontri annuali su temi etici critici non escludendo altre forme di intervento sociale. La collaborazione con le altre associazioni e movimenti verrà potenziata al fine di condividere i contributi culturali e favorirne la diffusione. Parimenti si insisterà nella collaborazione con le altre Associazioni Scienza & Vita. Verranno inoltre ipotizzate e valutate altre possibili forme di espressione e di intervento. Verrà studiata una modalità di comunicazione delle notizie relative agli eventi che permetta una maggiore diffusione degli stessi.

* *Presidente Associazione Scienza & Vita Milano*





TOMISMO ANALITICO, ETICA E BIOETICA

Palma Sgreccia
Vita & Pensiero (2011), pagg. 114, ISBN: 9788834320372, € 12,00

È noto come ai suoi esordi – con Russel, il primo Wittgenstein – la filosofia analitica sia stata programmaticamente *antimetafisica*. Carnap, con un'immagine famosa, definì i metafisici come dei “musicisti senza talento musicale”, ossia come degli studiosi capaci di emettere solo dei suoni senza senso. Ma in seguito, con l'ultimo Wittgenstein e soprattutto con i suoi discepoli inglesi (Austin, Anscombe, Geach, Ryle), la filosofia analitica è passata dall'analisi del linguaggio *scientifico* a quello *ordinario*.

Contestualmente, mettendo tra parentesi l'idea della filosofia come di un programmatico “talk about talk”, ossia come di un semplice *parlare del parlare*, i filosofi analitici, pur continuando a dare grande importanza al mezzo linguistico, sono arrivati alla conclusione, come ha dichiarato Austin, che “non si tratta semplicemente di guardare alle parole ... ma alle cose, per parlare delle quali noi usiamo le parole”. Tanto più che la pretesa di “dissolvere” ogni problema ontologico, passando dal parlare della realtà al parlare del linguaggio, si è rivelata un'illusione, poiché si è potuto constatare come i presunti problemi dissolti finiscano spesso per ricomparire in forma nuova, cioè in maniera logico-linguistica (Geach ha illustrato questa idea mostrando ad esempio come il classico problema metafisico del rapporto tra universali e particolari ricompaia nell'analitica come il problema tra termini generali e singolari). Questo spiega perché all'interno della filosofia analitica – comunemente nota solo nella sua versione antimetafisica – si sia verificata una sorta di “svolta teorica” che ha portato a una vera e propria *rinascita della metafisica*, intesa, quest'ultima, sia come ontologia sia come teologia razionale o filosofica.

Questo interesse per i “massimi problemi” ha condotto gli analitici a confrontarsi con i grandi metafisici del passato, dapprima con *Aristotele* (del quale sono state apprezzate non solo la dottrina delle categorie e l'ontologia, ma anche l'antropologia e l'etica) e poi con *Tommaso*, di cui si è apprezzato quel solido procedimento

argomentativo e razionale che, fondando una sorta di parentela metodologica e stilistica tra la filosofia scolastica e quella analitica, spiega la sorprendente attualità di questo pensatore medioevale, capace di “parlare anche in inglese”, ossia, fuor di metafora, anche nelle forme tipiche della cultura di matrice anglosassone.

Tant'è che nell'ambito della filosofia analitica è nata una corrente, o uno specifico modo di fare filosofia, che va sotto il nome di “tomismo analitico” (*analytical thomism*).

Tale corrente di pensiero – che ha cercato di realizzare una sorta di “sintesi”, come l'ha definita Enrico Berti, tra tomismo e filosofia analitica, ossia di valutare alcune dottrine di Tommaso dal punto di vista della filosofia analitica e al tempo stesso di utilizzare alcune sue idee per la soluzione di una serie di problemi posti dalla filosofia odierna – è generalmente poco nota. Ciò non toglie che essa costituisca, a nostro parere, uno dei capitoli o delle avventure teoriche più interessanti e singolari della filosofia novecentesca.

Ben venga quindi, nel panorama culturale italiano, un lavoro come quello di Palma Sgreccia, che sulla scorta di una buona conoscenza delle fonti e della letteratura critica illustra, in modo competente e approfondito, alcune delle idee più caratteristiche di tale movimento di pensiero, di cui vengono focalizzati soprattutto gli *apporti etici* e le *ricadute bioetiche*. Infatti, sebbene i tomisti analitici, a parte il caso di Anscombe, non si siano per lo più occupati di bioetica nel senso stretto o disciplinare del termine, i loro discorsi sulla vita, sulla natura umana e sulla sofferenza presentano – come evidenzia questo libro sin dal titolo – un significativo impatto bioetico, che l'autrice si sforza di documentare in modo dettagliato.

Tuttavia, rapportarsi a questo lavoro, che si aggiunge ai benemeriti contributi di Mario Micheletti, come a un capitolo di storia della filosofia sarebbe riduttivo e fuorviante, poiché la sua peculiarità – e il suo *glamour* intellettuale – risiede piuttosto nel doppio registro (storico e teorico, teorico e storico) che lo caratterizza sin dall'inizio.



Infatti, dopo aver esplicitamente dichiarato la propria adesione teoretica al modello filosofico del *personalismo ontologicamente fondato*, l'autrice si propone di mostrare come tale "paradigma" di pensiero trovi, nel tomismo analitico, efficaci motivi di convalida e rimarchevoli spunti di approfondimento.

Ma che cosa intende propriamente, Palma Sgreccia, per "personalismo ontologicamente fondato"? La risposta emerge in modo chiaro e inequivocabile sin dalle prime pagine del libro. Convinta che la persona, essendo caratterizzata da uno strutturale rinvio all'Altro (e non semplicemente agli altri) sia tale in virtù del *rapporto* congenito con Dio, ossia, per adoperare il linguaggio esistenzialistico di Luigi Pareyson, che la persona si configuri come un'autorelazione che sottintende un'eterorelazione, per personalismo ontologico essa intende un tipo di personalismo che, a differenza dei vari personalismi "kantiani", non fonda la persona *su se stessa*, bensì sull'*Assoluto* e sull'ordine *creaturale e metafisico* della realtà.

Com'è noto, oggi questo tipo di personalismo – che tra tutti i personalismi, si configura come quello oggettivamente più in sintonia con i documenti magisteriali e con la dottrina ufficiale della Chiesa sui temi della vita e della morte – è strettamente legato al nome e all'opera di Elio Sgreccia. Ciò non toglie che esso, proprio in virtù della sua configurazione "paradigmatica" (circostanza, questa, che, forse, non è ben chiara a tutti) rappresenti un organismo filosofico dotato di vita propria, cioè una costellazione di idee-guida o "idee-madri" (come le definiamo nei nostri lavori) avente un'autonomia ed extratemporale consistenza teorica. Precisamente come il tomismo e il kantismo – per citare due esempi illustri – pur dovendo a Tommaso e a Kant la loro storica e contingente elaborazione speculativa, vivono, in filosofia, anche al di là di Tommaso e di Kant.

In altri termini, l'autrice di questo libro scorge, nel personalismo ontologicamente fondato, una serie di idee direttive che, con Elio Sgreccia – e al di là di Elio Sgreccia –, tendono a configurarsi, a suo giudizio, alla stregua di condizioni imprescindibili di un corretto filosofare. Fra tali idee essa mette in evidenza soprattutto:

- il primato ontologico e criteriologico dell'essere sull'agire;
- l'esistenza e la conoscibilità di un ordine finalistico inscritto nella natura stessa delle cose e dipendente da una suprema Intelligenza creatrice: "solo se il *Logos* è il fondamento ultimo, che non solo ha creato la realtà, ma costantemente la sostiene, così da essere trascendente e più intimo ad ogni ente di se stesso, si può affermare che ogni ente abbia un fine e che, in particolare, la realizzazione dell'uomo passi attraverso il rispetto della sua propria natura" (p.5);

- l'idea secondo cui il dover essere è strutturalmente contenuto nell'essere, cioè la tesi, riproposta in contrapposizione alla legge di Hume, per cui risulta possibile ricavare criteri assiologici dalla realtà ontologica. Idea giustificata dal fatto che l'essere, essendo il prodotto di una volontà intelligente, è strutturato in modo razionale e finalistico;
- la persuasione secondo cui solo il rimando a un Fondamento metafisico intelligente e trascendente permette di inserire la libertà umana in un orizzonte *sensato*, capace di fornire, a livello normativo, dei solidi criteri di orientamento;
- il concetto di legge naturale inscritta ("innervata") nella natura dell'uomo e conoscibile attraverso il corretto uso delle facoltà razionali di cui ogni uomo dispone. Legge che, secondo la nota affermazione di Tommaso, rappresenta il riflesso, nell'uomo, delle legge eterna di Dio, cioè dell'ordine sovratemporale in conformità a cui Dio ha creato e "programmato" l'universo;
- la necessaria connessione dell'etica con l'antropologia e la metafisica, intesa, quest'ultima, come *orizzonte ultimo di giustificazione*: "L'etica è giustificata solo tramite un discorso complessivo che dica cos'è l'uomo, qual è il suo posto nell'universo e per quale fine è stato creato" (p.4);
- il concomitante progetto di una *metafisica dinamica* capace di porsi come "cantiere aperto" e non come "paese morto" abitato solo da dogmatici, cioè il progetto di un'ontologia in grado di accogliere le istanze della concretezza, della finitudine e della relazionalità;
- la concezione della bioetica come di una disciplina che non può fare a meno – come attesta in modo emblematico il dibattito odierno sull'eutanasia – di presupporre determinate opzioni paradigmatiche, cioè di rimandare a degli *orizzonti globali di senso* che implicano o sottintendono una *qualche* presa di posizione di fronte alle questioni ultime e penultime.

Questo sforzo di ripensare l'orizzonte categoriale e le tesi di fondo del personalismo ontologico, insieme al costante tentativo di mostrarle *in atto* in alcuni autori di spicco del tomismo analitico (con dichiarata preferenza per le posizioni di Elisabeth Anscombe) spiegano l'implicita polemica condotta da Palma Sgreccia nei confronti di quegli studiosi, anche di matrice cattolica, che in omaggio alla mentalità dominante, pretendono illusoriamente di fare etica e bioetica "infischiosene" di Dio e delle questioni metafisiche.



Del resto, puntualizza la studiosa, il fatto di partire da idee paradigmatiche diverse e il fatto di considerarsi, in ultima analisi, “figli di Dio o del Caso”, comporta delle notevoli *differenze di approccio* all’etica e alla bioetica e un diverso modo di intendere la stessa dignità delle persone. Tant’è che agli occhi dei fautori della creaturalità e sacralità della vita appaiono “indegni” taluni comportamenti (aborto, eutanasia, ecc.) che agli occhi dei negatori della creaturalità e sacralità della vita sono invece “degni” e legittimi.

Questo a conferma del fatto che anche in bioetica, come sostengono da sempre Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e come afferma a chiare lettere l’enciclica *Caritas in Veritate*, non è possibile *evitare* la scelta tra due forme *alternative* di razionalità: “quella della ragione aperta alla trascendenza o quella della ragione chiusa nell’immanenza” (74).

Da ciò il carattere stimolante, originale e a suo modo “provocatorio” di questo libro, il quale – in virtù della sua struttura composita e dei suoi molteplici piani di analisi – può essere letto con interesse dai cattolici come dai laici, dai cultori di storia delle idee come dagli studiosi di etica e bioetica.



** Si riporta la presentazione
a cura del Prof. Giovanni Fornero,
Filosofo e Studioso di Bioetica*